XIX legislatura

A.S. 854:

"Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici"

Settembre 2023

n. 71



servizio del bilancio del Senato





SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it – **9** @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2023). Nota di lettura, «A.S. 854: "Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici"». NL71, settembre 2023, Senato della Repubblica, XIX legislatura

INDICE

Capo I MISURE URGENTI A TUTELA DEGLI UTENTI	1
Articolo 1 (Pratiche commerciali scorrette relative ai prezzi praticati su voli nazionali)	1
Articolo 2 (Oneri di servizio pubblico e tetto alle tariffe praticabili)	3
Articolo 3 (Misure urgenti per far fronte alle carenze del sistema di trasporto taxi su gomma)	4
Articolo 4 (Fondo a favore dei viaggiatori e degli operatori del settore turistico e ricettivo)	9
Capo II MISURE URGENTI IN MATERIA DI ATTIVITÀ ECONOMICHE	.11
Articolo 5 (<i>Credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo nella microelettronica e Comitato tecnico per la microelettronica</i>)	. 11
Articolo 6 (Chips Joint Undertaking – partecipazione italiana ai programmi europei)	. 13
Articolo 7 (Poteri speciali per l'utilizzo delle tecnologie critiche)	. 15
Articolo 8 (Rafforzamento del contrasto alla delocalizzazione)	. 15
Articolo 9 (Interventi in materia di opere di interesse strategico)	
Articolo 10 (Misure urgenti nel settore della pesca)	. 16
Articolo 11 (Misure urgenti per le produzioni viticole)	
Articolo 12 (Misure a favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana Spa e Alitalia Cityliner Spa)	
Capo III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INVESTIMENTI	.24
Articolo 13 (Realizzazione di programmi di investimento esteri di interesse strategico	. 24
Articolo 14, commi 1-3 (Disposizioni urgenti per garantire l'operatività della società concessionaria di cui all'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158)	. 25
Articolo 14, comma 4 (Aumento di capitale di SdM Spa)	. 29
Articolo 15 (Disposizioni urgenti in materia di servizi di ormeggio)	.31
Articolo 16 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni autostradali)	.31
Articolo 17 (Misure urgenti per il trasporto pubblico locale)	. 32
Articolo 18 (Misure urgenti per la realizzazione degli interventi PNRR di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)	
Articolo 19 (Interventi per la messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza degli enti locali)	. 39
Articolo 20 (Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto)	.43
Articolo 21 (Interventi per le attività degli enti locali in crisi finanziaria)	
Articolo 22 (Conferimento di funzioni in materia di bonifiche e di rifiuti)	. 47
Articolo 23 (Disposizioni urgenti per l'attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023)	
Capo IV DISPOSIZIONI FINANZIARIE	
Articolo 24 (Misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica)	
Articolo 25 (Disposizioni in materia di comunicazioni derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)	
Articolo 26 (Imposta straordinaria calcolata su incremento margine interesse)	.53

Articolo 27 (Estinzioni anticipate dei contratti di credite	o al consumo).	56
---	----------------	----

CAPO I MISURE URGENTI A TUTELA DEGLI UTENTI

Articolo 1

(Pratiche commerciali scorrette relative ai prezzi praticati su voli nazionali)

Il comma 1 vieta la fissazione dinamica delle tariffe da parte delle compagnie aree, modulata in relazione al tempo della prenotazione, se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) è applicata su rotte nazionali di collegamento con le isole;
- avviene durante un periodo di picco di domanda legata alla stagionalità o in concomitanza di uno stato di emergenza nazionale;
- c) conduce ad un prezzo di vendita del biglietto o dei servizi accessori, del 200 per cento superiore alla tariffa media del volo.

Il comma 2 affida all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, l'accertamento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle violazioni di cui al comma 1.

Il comma 3, relativamente alle rotte e nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), considera pratica commerciale scorretta l'utilizzo di procedure automatizzate di determinazione delle tariffe basate su attività di profilazione web dell'utente o sulla tipologia dei dispositivi elettronici utilizzati per le prenotazioni, quando esso comporti un pregiudizio al comportamento economico dell'utente.

Il comma 4 estende le disposizioni di cui al comma 3 anche ai collegamenti nazionali diversi da quelli di cui al comma 1, lettera *a*), in presenza di uno stato di emergenza nazionale ovvero qualora gli spostamenti stradali o ferroviari lungo il territorio nazionale siano, in tutto o in parte, impediti da eventi eccezionali dichiarati da pubbliche autorità.

Il comma 5 interviene sull'articolo 47, comma 1, lett. m), del decreto legislativo n. 206 del 2005, chiarendo che gli obblighi informativi previsti dall'art. 49, comma 1, lettera *e-bis*, del suddetto decreto per i contratti conclusi online devono osservarsi anche per il trasporto areo quando il prezzo è personalizzato sulla base di un processo decisionale automatizzato basato sulle caratteristiche soggettive dell'utente rilevate dal web, o sulla tipologia dei dispositivi elettronici utilizzati per le prenotazioni.

La RT afferma che la norma non introduce nuove funzioni in capo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, avendo già la stessa i compiti riferiti alla tutela dei consumatori ai sensi di quanto previsto dal codice del consumo. Nell'ambito dell'AGCM è, infatti, già presente un Dipartimento per la tutela del consumatore articolato in tre direzioni settoriali competenti, nello specifico, in materia di trasporti e turismo, già destinate alla trattazione di questioni relative alle pratiche commerciali scorrette; l'Autorità è, pertanto, già dotata di adeguate competenze professionali e strutture in grado di offrire una prima tutela al consumatore anche con il servizio di call center e di comunicazione e segnalazioni online, assistere e orientare in merito alle segnalazioni di pratiche commerciali scorrette e gestire la fase istruttoria dei procedimenti relativi alle violazioni previste nell'ambito delle procedure esistenti in materia di pratiche commerciali scorrette. Peraltro, la RT segnala che, in relazione alle attività previste, infatti, l'AGCM provvederà con le proprie risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, segnala che nel mese di

maggio 2023 si sono concluse le seguenti procedure concorsuali per l'immissione in ruolo di nuove figure di funzionari:

- concorso pubblico, per titoli ed esami, a dodici posti nella qualifica di funzionario in prova, con formazione giuridica, nel ruolo della carriera direttiva al livello 6 della tabella stipendiale dei Funzionari dell'Autorità (F6G) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, IV^ Serie speciale Concorsi ed esami, n. 69 del 30/08/2022: oltre alle dodici unità già previste ed immesse in ruolo a partire dal 1° giugno 2023, con delibera 30 maggio 2023 l'Autorità ha disposto lo scorrimento delle graduatorie, disponendo l'assunzione degli idonei ulteriormente collocati nelle posizioni comprese dalla tredicesima alla ventitreesima, con conseguente immissione in ruolo di totali 23 nuovi funzionari di formazione giuridica;
- concorso pubblico, per titoli ed esami, a otto posti nella qualifica di funzionario in prova, con formazione economica, nel ruolo della carriera direttiva al livello 6 della tabella stipendiale dei Funzionari dell'Autorità (F6EC), bandito con Delibera del 5 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, IV^ Serie speciale Concorsi ed esami, n. 55 del 12/07/2022: oltre alle otto unità già previste, l'Autorità ha disposto lo scorrimento delle graduatorie, disponendo l'assunzione degli idonei ulteriormente collocati di ulteriori cinque unità con conseguente immissione in ruolo di totali 13 nuovi funzionari di formazione economica.

La RT riporta quindi il contingente di personale in servizio al 31 dicembre 2022.

Personale in servizio al 31 dicembre 2022

Qualifica	Person	ale (n.)	
	Tempo indeterminato	Tempo determinato	Totale
Dirigente*	21		21
Funzionario**	139	11	150
Operativo***	68	4	72
Esecutivo	10		10
Totale	238	15	253
Comando/distacco			21
Totale			274

A tale contingente vanno quindi aggiunti i nuovi funzionari assunti a tempo indeterminato nel numero di 36 unità, con un aumento di circa il 25% del numero dei funzionari.

Alla luce dei dati sopra riportati, in considerazione del rilevante aumento del contingente dell'Autorità, dalla disposizione non derivano oneri a carico della finanza pubblica e l'Autorità può provvedere alle attività aggiuntive sopra riportate con le risorse umane, finanziarie e strumentali sussistenti a legislazione vigente.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

<u>Al riguardo</u>, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo in merito alle risorse umane in dotazione all'AGCM e al fine di verificare l'assenza di oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, andrebbe effettuata altresì una stima dei carichi di lavoro derivanti dalle nuove funzioni attribuite dalla norma all'Autorità, in modo che sia possibile verificarne la sostenibilità con il contingente di personale previsto.

Inoltre, atteso che la norma interviene in materia di fissazione dinamica delle tariffe da parte delle compagnie, vietandole in particolari condizioni, andrebbe assicurata la compatibilità della disposizione con la normativa europea di settore. In particolare, il regolamento n. 1008 del 2008 dell'Unione europea all'articolo 22 prevede che i vettori aerei fissano liberamente le tariffe aeree passeggeri per i servizi aerei intracomunitari, fatto salvo quanto disposto all'articolo 16, paragrafo 1. Quest'ultimo articolo prevede che "previa consultazione con gli altri Stati membri interessati e dopo aver informato la Commissione, gli aeroporti interessati e i vettori aerei operanti sulla rotta, uno Stato membro può imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea effettuati tra un aeroporto comunitario e un aeroporto che serve una regione periferica o in via di sviluppo all'interno del suo territorio o una rotta a bassa densità di traffico verso un qualsiasi aeroporto nel suo territorio, qualora tale rotta sia considerata essenziale per lo sviluppo economico e sociale della regione servita dall'aeroporto stesso. Tale onere è imposto esclusivamente nella misura necessaria a garantire che su tale rotta siano prestati servizi aerei di linea minimi rispondenti a determinati criteri di continuità, regolarità, tariffazione o capacità minima, cui i vettori aerei non si atterrebbero se tenessero conto unicamente del loro interesse commerciale".

Articolo 2 (Oneri di servizio pubblico e tetto alle tariffe praticabili)

La norma, nel caso in cui siano imposti oneri di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, prevede che l'amministrazione competente, nel valutare le misure esigibili, fissi in ogni caso i livelli massimi tariffari praticabili dalle compagnie aeree ove emerga il rischio che le dinamiche tariffarie possano condurre ad un sensibile rialzo legato alla stagionalità o ad eventi straordinari, nazionali o locali. Se l'amministrazione si avvale della facoltà di cui all'articolo 16, paragrafo 9, del predetto regolamento (CE) n. 1008/2008, il livello massimo tariffario è altresì indicato nel bando di gara quale requisito oggettivo dell'offerta.

<u>La RT</u> afferma che la disposizione è destinata ad applicarsi ai futuri accordi tra amministrazione e compagnie aeree che, ai sensi dell'art. 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008 accettano gli obblighi, ovvero partecipino alla gara per l'affidamento in esclusiva del servizio di trasporto sulla rotta interessata da OSP. Prevedendo semplicemente un livello massimo tariffario, la disposizione incide soltanto sulla politica di *revenue management* della compagnia area e non ha incidenza sulle risorse statali, non comportando nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

<u>Al riguardo</u>, posto che la norma si inserisce nell'attuazione dell'articolo 16 del regolamento europeo citato, nulla da osservare.

Tuttavia, al fine di escludere possibili oneri per la finanza pubblica derivanti dall'emersione di eventuali contenziosi con le compagnie aeree destinatarie della disposizione, andrebbe assicurato che la citata disposizione sia applicabile esclusivamente ai futuri bandi di gara e non ai bandi già aggiudicati.

Articolo 3

(Misure urgenti per far fronte alle carenze del sistema di trasporto taxi su gomma)

Il comma 1 concede ai comuni, in deroga al cumulo delle licenze previsto dall'articolo 8, comma 2, secondo periodo, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, la facoltà di rilasciare, in via sperimentale, licenze aggiuntive per l'esercizio del servizio di taxi per fronteggiare lo straordinario incremento della domanda legato a grandi eventi o a flussi di presenze turistiche superiori alla media stagionale. Le predette licenze hanno carattere temporaneo o stagionale e una durata comunque non superiore a dodici mesi, prorogabili per un massimo di ulteriori dodici mesi per esigenze di potenziamento del servizio emerse dalla ricognizione dei dati. Le predette licenze possono essere rilasciate esclusivamente in favore dei soggetti già titolari di licenze per l'esercizio del servizio di taxi ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della citata legge n. 21 del 1992 alla data di entrata in vigore del presente decreto, i quali possono valorizzarle mediante:

- a) l'affidamento, anche a titolo oneroso, a terzi, purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 della legge n. 21 del 1992;
- b) la gestione in proprio, anche secondo le modalità di cui all'articolo 10 della medesima legge n. 21 del 1992.

Il comma 2, relativamente al servizio di trasporto pubblico locale non di linea, autorizza i comuni capoluogo di regione, i comuni capoluogo sede di città metropolitane e i comuni sede di aeroporto internazionale, in deroga alla procedura di cui all'articolo 37, comma 2, lettera m), secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e ai principi di cui al punto 1) della lettera m) del medesimo articolo 37, comma 2^1 , a incrementare il numero delle licenze, in misura non superiore al 20

l'incremento del numero delle licenze ove ritenuto necessario anche in base alle analisi effettuate dalla Autorità di regolazione dei trasporti per confronto nell'ambito di realtà europee comparabili, a seguito di un'istruttoria sui costi-benefici anche ambientali, in relazione a comprovate ed oggettive esigenze di mobilità ed alle caratteristiche demografiche e territoriali, bandendo concorsi straordinari in conformità alla vigente programmazione numerica, ovvero in deroga ove la programmazione numerica manchi o non sia ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello di offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, fissando, in caso di titolo oneroso, il relativo importo ed individuando, in caso di eccedenza delle domande, uno o più criteri selettivi di valutazione automatica o immediata, che assicurino la conclusione della procedura in tempi celeri. I proventi derivanti dal rilascio di licenze a titolo oneroso sono finalizzati ad adeguate compensazioni da corrispondere a coloro che sono già titolari di licenza;

L'articolo 37, comma 2, lettera m), secondo periodo del decreto-legge n. 201 del 2011 prevede che i comuni e regioni, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono, previa acquisizione di preventivo parere da parte dell'Autorità di regolazione dei trasporti, ad adeguare il servizio dei taxi, nel rispetto dei seguenti principi:

²⁾ consentire ai titolari di licenza d'intesa con i comuni una maggiore libertà nell'organizzazione del servizio sia per fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della

per cento delle licenze già rilasciate, tramite un concorso straordinario per il rilascio, a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della legge n. 21 del 1992. Condizione obbligatoria per il rilascio della licenza, è la richiesta di utilizzo di veicoli a basso livello di emissioni ricompresi nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 di g/km di CO2.

Il comma 3 stabilisce che il contributo da versare ai fini dell'assegnazione della licenza è fissato da ciascun comune sulla base di una ricognizione del valore locale di mercato delle licenze per l'esercizio del servizio di taxi. Lo schema di bando, recante l'indicazione del contributo e le modalità di calcolo del medesimo, è trasmesso all'Autorità di regolazione dei trasporti per un preventivo parere. Trascorsi quindici giorni dalla ricezione dello schema senza che l'Autorità si sia pronunciata o abbia chiesto ulteriori elementi istruttori il comune può comunque procedere all'indizione del concorso straordinario. Il termine di cui al terzo periodo può essere interrotto dall'Autorità per una sola volta per esigenze di approfondimento istruttorio e decorre nuovamente dal momento di ricezione del riscontro da parte del comune. Il parere interlocutorio o definitivo emesso oltre il termine di legge è privo di ogni effetto. I proventi derivanti dal rilascio delle licenze aggiuntive confluiscono in un Fondo costituito presso ogni singolo comune e sono destinati integralmente a compensare i soggetti titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi alla data di pubblicazione del bando.

Il comma 4 riconosce ai soggetti vincitori del concorso di cui al comma 3, fino al 31 dicembre 2024, ai fini dell'acquisto di veicoli a basso livello di emissioni, ricompresi nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 di g/km di CO2, da adibire al servizio taxi, un incentivo pari al doppio di quanto previsto per le medesime finalità dai provvedimenti attuativi dell'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17².

Il comma 5 dispone che dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2024, l'incentivo di cui al comma 4 per l'acquisto di veicoli non inquinanti è altresì riconosciuto:

- a) ai titolari di licenza taxi che sostituiscono il proprio autoveicolo adibito al servizio;
- b) ai soggetti autorizzati all'esercizio del servizio di noleggio con conducente, di cui all'articolo 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, che sostituiscono il proprio autoveicolo adibito al servizio.

Il comma 6 prevede che i predetti incentivi siano riconosciuti nel rispetto della normativa europea sugli aiuti in misura "de minimis".

Il comma 7 provvede agli oneri di cui ai commi 4 e 5, per gli anni 2023 e 2024, a valere sulle disponibilità delle risorse presenti in bilancio derivanti dai provvedimenti attuativi dell'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, mediante la previsione di una riserva sino al limite complessivo di 40 milioni di euro. Con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dell'articolo 22 del

- domanda e in numero proporzionato alle esigenze dell'utenza, sia per sviluppare nuovi servizi integrativi come il taxi ad uso collettivo o altre forme;
- consentire una maggiore libertà nella fissazione delle tariffe, la possibilità di una loro corretta e trasparente pubblicizzazione a tutela dei consumatori, prevedendo la possibilità per gli utenti di avvalersi di tariffe predeterminate dal comune per percorsi prestabiliti;
- 4) migliorare la qualità di offerta del servizio, individuando criteri mirati ad ampliare la formazione professionale degli operatori con particolare riferimento alla sicurezza stradale e alla conoscenza delle lingue straniere, nonché alla conoscenza della normativa in materia fiscale, amministrativa e civilistica del settore, favorendo gli investimenti in nuove tecnologie per l'efficientamento organizzativo ed ambientale del servizio e adottando la carta dei servizi a livello regionale.
- ² Si tratta di contributi pari:
 - per la fascia 0-20 g CO₂ a euro 3.000 e a ulteriori 2.000 euro se è contestualmente rottamato un veicolo di fascia inferiore a Euro 5;
 - per la fascia 20-60 g CO₂ a euro 2.000 e a ulteriori 2.000 euro se è contestualmente rottamato un veicolo di fascia inferiore a Euro 5;
 - per la fascia 61-135 g CO_2 a 2.000 se è contestualmente rottamato un veicolo di fascia inferiore a Euro

5.

decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, le misure di cui al comma 5 possono essere prorogate sino al 31 dicembre 2026.

Il comma 8 prevede la stipula di una apposita intesa in sede di Conferenza unificata, per l'individuazione di soluzioni di regolazione del traffico e di corsie preferenziali nelle aree urbane, finalizzate ad accelerare la velocità commerciale dei servizi taxi, nonché per la realizzazione di aree di sosta, supportate dall'installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici, idonee a garantire un ordinato utilizzo del servizio specialmente nelle zone ad intenso traffico di passeggeri quali le stazioni ed aerostazioni, indicando contestualmente anche le risorse finanziare disponibili a legislazione vigente e già finalizzate agli scopi. Dalla stipula dell'intesa di cui al primo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 9 integra le disposizioni di cui alla legge n. 21 del 1992 finalizzate ad ampliare l'offerta di servizi taxi tramite misure volte a favorire l'utilizzo dell'istituto dell'attivazione di turni integrativi di servizio.

A tal fine, la lettera a), al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento dei livelli essenziali di offerta del servizio necessari all'esercizio del diritto degli utenti alla mobilità, introduce all'articolo 10 i nuovi commi 5-bis, 5-ter e 5-quater prevedendo che ai titolari di licenze taxi è sempre consentito avvalersi di sostituti alla guida come seconde guide in turnazioni orarie aggiuntive diverse da quelle svolte dai titolari. Inoltre, la norma prevede che i sostituti alla guida devono essere in possesso dei requisiti stabiliti ex lege e devono espletare l'attività in conformità alla vigente normativa.

Il titolare di licenza deve presentare al comune, entro il giorno precedente all'avvio del servizio con turnazione integrativa, apposita comunicazione di inizio attività, attestante la sussistenza dei prescritti requisiti, almeno il giorno precedente all'avvio del servizio nella turnazione aggiuntiva.

I comuni devono garantire idonee forme di controllo circa l'effettivo svolgimento del servizio nei turni dichiarati.

La lettera b) modifica l'articolo 6 della legge n. 21 del 1992, precisando che l'esame da parte della commissione regionale, preordinato all'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, avvenga con cadenza almeno mensile.

Il comma 10 interviene con disposizioni di coordinamento normativo a sopprimere le lettere a) e c) dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, che già prevedevano rispettivamente turnazioni integrative attraverso sostituti alla guida (ora previsti al comma 9 del presente articolo) e il rilascio ai soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, e in prevalenza ai soggetti associati in cooperativa o consorzio, di titoli autorizzatori temporanei o stagionali, non cedibili, per fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda e in numero proporzionato alle esigenze dell'utenza (una normativa simile è ora introdotta al comma 1 del presente articolo).

<u>La RT</u> in merito al comma 1 evidenzia che la possibilità di rilasciare licenze stagionali o temporanee è già prevista a legislazione vigente come una delle attività amministrative di competenza dei comuni, che conseguentemente sono già chiamati a svolgere in via ordinaria tali funzioni. Rispetto a tale quadro normativo, la novità introdotta dalla disposizione in esame riguarda esclusivamente la possibilità di attribuire le licenze stagionali o temporanee anche ai soggetti già titolari di licenze taxi, in deroga ai limiti fissati dall'articolo 8, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

Per la RT trattasi di disposizione da cui non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Relativamente ai commi 2 e 3 che disciplinano le modalità di svolgimento del concorso straordinario per il rilascio di licenze aggiuntive per il servizio di taxi, la RT

evidenzia che si tratta di un meccanismo di ampliamento dell'offerta di servizi taxi aggiuntivo agli ordinari strumenti già previsti a legislazione vigente, che tuttavia può essere svolto dai comuni individuati dalla disposizione in esame (comuni capoluogo di regione, comuni capoluogo sede di città metropolitane e città sede di aeroporto internazionale) con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Non si tratta, infatti, dell'attribuzione di nuove funzioni amministrative, ma di una disposizione che semplifica le procedure per lo svolgimento di funzioni già oggi nella titolarità dei comuni.

Il concorso straordinario prevede quale condizione obbligatoria per il rilascio della licenza l'utilizzo di veicoli a basso livello di emissioni ricompresi nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 di g/km di CO2, nonché il versamento di un contributo, il cui importo è fissato dal comune competente sulla base di una ricognizione del valore locale di mercato delle licenze per l'esercizio del servizio di taxi. I comuni potranno determinare l'importo del contributo avvalendosi anche degli studi ricognitivi pubblicati dall'Agenzia delle entrate.

Per la RT si tratta di disposizione da cui non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

I proventi derivanti dal rilascio delle licenze aggiuntive confluiranno in un Fondo costituito presso ogni singolo comune e saranno destinati a compensare i soggetti titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi alla data di pubblicazione del bando.

La RT evidenzia che nei comuni interessati dalla presente disposizione non risultano ad oggi pendenti bandi di concorso per il rilascio di licenze aggiuntive. In ogni caso, la norma in esame non sostituisce le procedure ordinarie per l'ampliamento dell'offerta di servizio, per le quali si conferma la disciplina di settore anche rispetto alla gratuità o onerosità della licenza e alla destinazione degli eventuali proventi.

Con riferimento ai commi 4 e 5 che prevedono il riconoscimento di un incentivo pari al doppio di quanto previsto per le medesime finalità dai provvedimenti attuativi dell'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, la RT sottolinea che il predetto art. 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 ha istituito un fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, finalizzato, per quanto qui rileva, a favorire la transizione verde, la ricerca, gli investimenti nella filiera del settore automotive.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, pubblicato nella GURI n. 113 del 16 maggio 2022, si è proceduto al riparto delle risorse del Fondo per le annualità 2022, 2023 e 2024 destinando una quota parte al riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e sino al 31 dicembre 2022 e nel corso di ciascuna delle annualità 2023 e 2024. Le risorse, in questione sono state allocate sul capitolo di spesa del Ministero delle imprese e del made in Italy numero 7323 piano gestionale 2 denominato credito d'imposta per la concessione di contributi per l'acquisto di veicoli non inquinanti di categoria m1, n1 e n2 – somme da accreditare alla contabilità speciale 1778 Agenzia delle entrate.

Attualmente vi sono ancora disponibili risorse 2023 da distribuire per € 139.029.500,00 su M1 CO2 0-20 e per € 207.491.750,00 su M1 CO2 21-60.

Per il 2024 le risorse M1 per tutte e tre le fasce (0-20; 21-60 e 61-135) sono ancora in toto disponibili e ammontano complessivamente a 590 milioni di euro.

Agli oneri di cui ai commi 4 e 5, si provvede, per gli anni 2023 e 2024, a valere sulle disponibilità delle risorse presenti in bilancio derivanti dai provvedimenti attuativi dell'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, mediante la previsione di una riserva sino al limite complessivo di 40 milioni di euro. Con i decreti del Presidente del Consigli dei ministri attuativi dell'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, le misure di cui al comma 5 possono essere prorogate sino al 31 dicembre 2026.

In merito al comma 8 che prevede la stipula di una intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per l'individuazione di soluzioni di regolazione del traffico e corsie preferenziali nelle aree urbane finalizzate ad accelerare la velocità commerciale dei servizi taxi, nonché per la realizzazione di aree di sosta, supportate dall'installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici, idonee a garantire un ordinato utilizzo del servizio specialmente nelle zone ad intenso traffico di passeggeri quali le stazioni ed aerostazioni, la RT afferma che dalla stipula dell'intesa non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che, in ogni caso, le risorse per la realizzazione delle soluzioni e interventi dinanzi menzionati saranno individuate nell'ambito della predetta intesa in sede di Conferenza unificata a valere sui programmi di finanziamento già presenti a legislazione vigente.

Infine, per quanto riguarda i commi 9 e 10 la RT chiarisce che si tratta di disposizione di carattere ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, con riferimento ai commi 2 e 3 che disciplinano le modalità di svolgimento del concorso straordinario per il rilascio di licenze aggiuntive per il servizio di taxi, pur se la RT afferma che non si tratta dell'attribuzione di nuove funzioni amministrative, ma di una disposizione che semplifica le procedure per lo svolgimento di funzioni già oggi nella titolarità dei comuni, andrebbero forniti maggiori elementi di delucidazione circa la sostenibilità della misura per i comuni a valere sulle disponibilità di bilancio previste a legislazione vigente. A tal fine si segnala che i proventi derivanti dal rilascio delle licenze aggiuntive, secondo quanto previsto dalla norma, confluiranno esclusivamente in un Fondo costituito presso ogni singolo comune e saranno destinati a compensare i soggetti titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi alla data di pubblicazione del bando, mentre non è prevista una compensazione delle spese che i comuni saranno chiamanti a sostenere per la

ricognizione del valore di mercato delle licenze, la predisposizione dei bandi e lo svolgimento delle gare di natura straordinaria. Si ricorda che la lettera b) dell'articolo 6 del decreto-legge 223/2006, non abrogata dal presente articolo, prevede che almeno l'ottanta per cento dei proventi derivanti dai concorsi straordinari sia ripartito tra i titolari di licenza di taxi del medesimo comune.

Per quanto riguarda i commi da 4 a 7 e al riconoscimento di un incentivo, posto che la norma prevede si provveda nel limite complessivo di 40 milioni di euro, andrebbe innanzitutto chiarito il riparto temporale tra le due annualità 2023 e 2024 di tale limite complessivo. Inoltre, considerato che la norma attribuisce un beneficio in misura fissa e non modulabile, pari al doppio di quanto previsto per le medesime finalità dai provvedimenti attuativi dell'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, andrebbe assicurato che i decreti attuativi di concessione degli incentivi prevedano una disciplina che consenta tale limitazione. In ogni caso, sarebbero utili elementi specifici in relazione alla platea attesa e al contributo medio che si prevede di erogare.

Inoltre, occorre segnalare che il comma 7 provvede alla copertura degli oneri fino al 2024 a valere sulle disponibilità delle risorse presenti in bilancio derivanti dai provvedimenti attuativi dell'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, mediante la previsione di una riserva sino al limite complessivo di 40 milioni di euro, mentre analoga copertura non è prevista per le eventuali proroghe fino al 31 dicembre 2026 delle misure di riconoscimento degli incentivi di cui al comma 5.

Poi, in relazione all'utilizzo della riserva di 40 milioni di euro a valere sulle disponibilità delle risorse di cui all'articolo 22 del decreto-legge n. 17 del 2022, posto che la RT assicura la presenza delle occorrenti disponibilità, nulla da osservare.

In riferimento al comma 9 e alla previsione dell'ampliamento dell'offerta di servizi taxi tramite misure volte a favorire l'utilizzo dell'istituto dell'attivazione di turni integrativi di servizio, andrebbe assicurato che i comuni possano far fronte ai compiti previsti dalla norma, e, in particolare, all'obbligo di garantire idonee forme di controllo circa l'effettivo svolgimento del servizio nei turni dichiarati, con le risorse previste a legislazione vigente.

Analogo chiarimento occorre fornire infine relativamente alla sostenibilità finanziaria da parte della commissione regionale dello svolgimento con cadenza mensile dell'esame preordinato all'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.

Articolo 4

(Fondo a favore dei viaggiatori e degli operatori del settore turistico e ricettivo)

Il comma 1 istituisce, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato alla tutela dei viaggiatori e degli operatori del settore turistico e ricettivo che hanno subito danni economici a causa degli eventi eccezionali, determinati dai roghi e dagli incendi che, nel periodo tra il 17 luglio 2023 e il 7 agosto 2023, hanno colpito il territorio della Regione Siciliana e della Regione Sardegna. Tali risorse saranno impiegate per l'erogazione di un contributo a totale o parziale rimborso dei costi sostenuti a causa dei predetti eventi eccezionali, quali le difficoltà nel raggiungimento delle destinazioni turistiche dell'isola, la

mancata fruizione dei servizi originariamente prenotati, l'acquisto di servizi non previsti e la riprotezione dei viaggiatori per i disagi nei collegamenti. I beneficiari saranno i viaggiatori e gli operatori del settore turistico e ricettivo, ivi incluse le agenzie di viaggio e i tour operator, le strutture extra-alberghiere, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi divertimento, gli agriturismi, gli operatori esercenti il trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, i locali da ballo, i porti turistici, i campeggi.

Il comma 2 affida ad un decreto del Ministro del turismo la definizione dei costi ammessi a rimborso, le procedure di erogazione, le modalità di assegnazione e i criteri di determinazione del rimborso nel limite della dotazione del Fondo, nonché le procedure di verifica, di controllo e di revoca connesse all'utilizzo delle risorse del fondo.

Il comma 3 precisa che la misura, inquadrabile quale aiuto destinato a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali, è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, fatta salva l'applicazione dei regolamenti dell'UE che prevedono l'esenzione dall'obbligo di notifica e approvazione preventiva da parte della Commissione europea per determinate categorie di aiuti e a specifiche condizioni.

Il comma 4 dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione della norma in esame, quantificati in 15 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

<u>La RT</u> nel descrivere la norma afferma che il Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, destinato alla copertura degli oneri in esame è provvisto di una adeguata dotazione finanziaria per l'anno 2023 e pertanto è utilizzabile per il raggiungimento degli obiettivi individuati dall'intervento normativo in esame.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

C	o.	Descrizione norma	e/s		Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
-	1	Istituzione di un fondo per tutelare i viaggiatori e gli operatori del settore turistico e ricettivo che hanno subito danni economici a causa degli eventi eccezionali verificatesi dal 17 al 31 luglio 2023 e che hanno interessato il territorio della Regione Sicilia	S	С	15				15				15			
4	4	Riduzione Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all'art. 1, c. 366, della L n. 234/2021	s	С	-15				-15				-15			

<u>Al riguardo</u>, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento e considerato che il Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente reca le necessarie risorse,

andrebbe assicurato che l'utilizzo delle predette disponibilità non pregiudichi le finalizzazioni già previste a legislazione vigente sulle medesime risorse.

CAPO II MISURE URGENTI IN MATERIA DI ATTIVITÀ ECONOMICHE

Articolo 5

(Credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo nella microelettronica e Comitato tecnico per la microelettronica)

Il comma 1, nelle more dell'attuazione della riforma fiscale, nonché in coerenza con gli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione europea (COM 2022) 45 *final* dell'8 febbraio 2022, concernente «Una normativa sui *chip* per l'Europa», riconosce alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori, nei limiti delle risorse di cui al comma 11, un incentivo, sotto forma di credito d'imposta, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE e in particolare dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 651/2014, in materia di «Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo».

Il comma 2 stabilisce che il credito d'imposta di cui al comma 1 è calcolato sulla base dei costi ammissibili elencati nell'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014, con esclusione dei costi relativi agli immobili, sostenuti dall'11 agosto 2023 sino al 31 dicembre 2027. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento dei costi. Non si applicano i limiti di cui agli articoli 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007 (limite annuale di 250.000 euro per i crediti d'imposta da utilizzare in compensazione), e 34 della legge n. 388 del 2000 (che consente di stabilire con decreto ministeriale in 700.000 euro annui il livello dei crediti d'imposta utilizzabili in compensazione). L'utilizzo in compensazione del credito d'imposta è comunque subordinato al rilascio, da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, della certificazione attestante l'effettivo sostenimento dei costi e la corrispondenza degli stessi alla documentazione contabile predisposta dall'impresa beneficiaria. In caso di imprese non soggette per obbligo di legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 39 del 2010.

Il comma 3 dispone che il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 19 settembre 1996.

Il comma 4 prevede che, ai fini della fruizione del credito d'imposta, le imprese richiedano la certificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 23, commi da 2 a 5, del decreto-legge n. 73 del 2022.

Il comma 5 qualifica il credito d'imposta previsto dal presente articolo come alternativo al credito d'imposta previsto dall'articolo 1, comma 200, della legge n. 160 del 2019 (in relazione alle attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del punto 15 del paragrafo 1.3 della

comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione).

Il comma 6 demanda ad un apposito decreto interministeriale l'individuazione dei criteri di assegnazione e delle procedure applicative ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 11. Allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico, le risorse stanziate a copertura del credito d'imposta sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio» aperta presso la Tesoreria dello Stato.

Il comma 7 istituisce presso il Ministero delle imprese e del made in Italy un Comitato tecnico permanente per la microelettronica, composto da un rappresentante del Ministero delle imprese e del made in Italy, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da uno del Ministero dell'università e della ricerca.

Il comma 8 stabilisce che il Comitato svolge funzioni di coordinamento e monitoraggio dell'attuazione delle politiche pubbliche nel campo della microelettronica e della catena del valore dei semiconduttori, anche al fine di prevenire e segnalare al Ministro delle imprese e del made in Italy eventuali crisi di approvvigionamento. Il Comitato predispone e sottopone, ogni tre anni, all'approvazione del Ministro delle imprese e del made in Italy un Piano nazionale della microelettronica in cui sono indicate in modo organico le azioni da intraprendere e le fonti di finanziamento disponibili, nonché gli obiettivi attesi anche alla luce del monitoraggio di cui al primo periodo.

Il comma 9 prevede che per l'analisi tecnica necessaria allo svolgimento delle sue funzioni il Comitato si avvalga del Centro italiano per il design dei circuiti integrati e semiconduttori di cui all'articolo 1, comma 404, della legge n. 197 del 2022, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per le attività di segreteria, il Comitato si avvale delle strutture amministrative del Ministero delle imprese e del made in Italy.

Il comma 10 esclude che per la partecipazione al Comitato spettino compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

Il comma 11 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro nel 2024 e 130 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge n. 17 del 2022 (Fondo per la ricerca, lo sviluppo della tecnologia dei microchip e l'investimento in nuove applicazioni industriali di tecnologie innovative).

<u>La RT</u> ribadisce il contenuto dell'articolo ed esclude che da esso scaturiscano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co	Descrizione norma	0/0		Saldo	netto	da fina	nziare		Fabl	oisogno		Indebitamento netto				
Co.	Descrizione norma	e/s		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	Credito di imposta per attività di ricerca e lo sviluppo nella microelettronica	s	k		10,0	130,0	130,0		10,0	130,0	130,0		10,0	130,0	130,0	
11	Riduzione del Fondo per la ricerca, lo sviluppo della tecnologia dei microprocessori e l'investimento in nuove applicazioni industriali di tecnologie innovative di cui all'art. 23, c. 1 del D.L. 17/2022	S	k		-10,0	-130,0	-130,0		-10,0	-130,0	-130,0		-10,0	-130,0	-130,0	

Al riguardo, si osserva che l'articolo non indica puntualmente l'ammontare del credito d'imposta, limitandosi a prevedere che esso sia "calcolato" sulla base dei costi ammissibili, evidentemente destinato ad essere puntualizzato in sede di decreto interministeriale che, individuando altresì i criteri di assegnazione e le procedure applicative, dovrebbe garantire il rispetto dei limiti di spesa. Sul punto, tuttavia, si rileva che il rinvio pressoché integrale ad una fonte normativa secondaria per l'effettiva allocazione delle risorse, oltre a sottrarne il sindacato al Parlamento, non consente, in assenza altresì di elementi esplicativi forniti dalla RT, di valutare la congruità delle risorse stanziate. Va comunque ricordato che l'onere è configurato in termini di tetto di spesa, pur rilevando che la tipologia d'intervento in esame non si adatta a forme di controllo centralizzato che possano assicurare il blocco di nuovi accessi al beneficio. Pertanto l'acquisizione di adeguati elementi, anche quantitativi, appare necessario. Nulla da osservare per i profili di copertura, nel presupposto che non risultino pregiudicati interventi già avviati o programmati a valere sulle risorse coinvolte.

Articolo 6 (Chips Joint Undertaking – partecipazione italiana ai programmi europei)

Il comma 1, in relazione alle accresciute esigenze di partecipazione dell'Italia al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito del partenariato europeo «*Chips Joint Undertaking*», nell'ambito della strategia di cui alla comunicazione della Commissione Europea (COM 2022) 45 *Final*, nonché per lo sviluppo dell'infrastruttura di ricerca per le nano ed eterostrutture e per i materiali avanzati a semiconduttore, incrementa:

- a) di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 lo stanziamento annuale sulla sezione del Fondo per gli Investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) destinato al finanziamento di progetti di cooperazione internazionale;
- b) di 3 milioni di euro per il 2023 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 lo stanziamento annuale sul Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012.

Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023, 11 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e a 6 milioni di euro per l'anno 2028, quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2023, a 9 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2027 e a 4 milioni di euro per il 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge n. 17 del 2022 (Fondo per la ricerca, lo sviluppo della tecnologia dei microchip e l'investimento in nuove applicazioni industriali di tecnologie innovative), e quanto a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, a valere sulle somme di cui all'articolo 1, comma 870, della legge n. 296 del 2006, mediante trasferimento dalla sezione nazionale del FIRST alla sezione del medesimo fondo destinata al finanziamento di progetti di cooperazione internazionale.

<u>La RT</u> nulla aggiunge al contenuto dell'articolo.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.	Let.	Descrizione norma	e/s	nat.	S	aldo r finan		a	Fabbisogno				Indebitamento netto			
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	a	Incremento del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) – sezione destinata al finanziamento di progetti di cooperazione internazionale	s	k		6	6	6		6	6	6		6	6	6
	b	Incremento stanziamento sul Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art. 23 del DL n. 83/2012	s	k	3	5	5	5	3	5	5	5	3	5	5	5
		Riduzione del Fondo per la ricerca, lo sviluppo della tecnologia dei microprocessori e l'investimento in nuove applicazioni industriali di tecnologie innovative di cui all'art. 23, c. 1 del D.L. 17/2022	s	k	-3	-9	-9	-9	-3	-9	-9	-9	-3	-9	-9	-9
2		Trasferimento risorse dalla sezione nazionale del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) alla sezione del medesimo fondo destinata al finanziamento di progetti di cooperazione internazionale	s	k		-2	-2	-2		-2	-2	-2		-2	-2	-2

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare né per i profili di quantificazione, essendo gli oneri configurati come limiti di spesa, né per quelli di copertura, atteso che i fondi all'uopo utilizzati presentano le occorrenti disponibilità e perseguono finalità analoghe a quelle in esame, nel presupposto che non risultino pregiudicati programmi di spesa già avviati o almeno programmati. Comunque, si valuti l'opportunità di disporre l'esplicita riduzione della dotazione di spesa della sezione del FIRST destinata alla cooperazione internazionale, che viene utilizzata per la copertura previo suo incremento tramite trasferimento di risorse dalla sezione nazionale.

Articolo 7 (Poteri speciali per l'utilizzo delle tecnologie critiche)

Il comma 1 nell'integrare l'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 5 marzo 2012, n. 21, prevede che in materia di poteri speciali per l'utilizzo delle tecnologie critiche vi rientrano specifiche operazioni riferite ad attivi coperti da diritti di proprietà intellettuale afferenti all'intelligenza artificiale, ai macchinari per la produzione di semiconduttori, alla cybersicurezza, alle tecnologie aerospaziali, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, alle tecnologie di produzione alimentare. Si prevede che l'esercizio dei poteri speciali è consentito anche all'interno del medesimo gruppo quando concerne gli asset indicati nell'ambito di attività infragruppo che riguardano uno o più soggetti esterni all'Unione europea.

Il comma 2 prevede che i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge 5 marzo 2012, n. 21, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, siano adeguati alle disposizioni dell'articolo 2, comma 1-*ter* del predetto decreto-legge n. 21 del 2012, come modificato dal comma 1.

La RT afferma che la disposizione in esame non attribuisce nuovi compiti e funzioni all'amministrazione competente a ricevere e istruire le relative notifiche (ossia il Dipartimento appositamente preposto presso la Presidenza del Consiglio dei ministri), ma prevede soltanto, al comma 1, che l'esercizio dei poteri speciali è consentito anche all'interno del medesimo gruppo quando concerne gli asset indicati nell'ambito di attività infragruppo che riguardano uno o più soggetti esterni all'Unione europea e, al comma 2, che i dPCM adottati ai sensi dell'art. 2, decreto-legge n. 21/2012 siano adeguati all'art. 2, comma 1-ter, del citato decreto-legge. All'attività amministrativa conseguente si provvede, in seno alla Presidenza del Consiglio e delle amministrazioni eventualmente competenti per materia, nell'ambito delle risorse umane specializzate, finanziarie e strumentali già disponibili per le questioni afferenti all'esercizio dei poteri di Golden power.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

<u>Al riguardo</u>, alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 8 (Rafforzamento del contrasto alla delocalizzazione)

Il comma 1, integrando l'articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 87 del 2018, estende da 5 a 10 anni, a partire dalla data di agevolazione all'investimento produttivo sotto forma di aiuto pubblico, il periodo entro il quale eventuali processi di delocalizzazione determinano l'obbligo di restituzione dell'incentivo ricevuto, limitatamente alle grandi imprese, individuate ai sensi della Raccomandazione n. 2003/361/Ce della Commissione, del 6 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 124/36 del 20 maggio 2003 (si tratta delle imprese con almeno 250 dipendenti o con fatturato maggiore di 50 milioni di euro o con un totale di bilancio maggiore di 43 milioni di euro).

<u>La RT</u> chiarisce che la disposizione si limita ad ampliare l'arco temporale in cui vigono restrizioni per le grandi imprese (individuate ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003) che hanno ricevuto l'agevolazione e che intendono delocalizzare in tutto o in parte la propria attività. Essa non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 9 (Interventi in materia di opere di interesse strategico)

Il comma 1 qualifica le opere, gli impianti e le infrastrutture strettamente necessari alla realizzazione di osservatori astronomici sul territorio nazionale, nell'ambito di programmi coordinati e finanziati dall'Agenzia spaziale italiana o dall'Agenzia spaziale europea, come di rilevante interesse nazionale per lo sviluppo delle attività di ricerca scientifica e tecnologica.

Il comma 2 stabilisce che l'approvazione del relativo progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei lavori. Gli interventi possono essere realizzati anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 142, comma 1, lettere d), f) e g), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché alle ulteriori limitazioni urbanistiche.

<u>**La RT**</u> afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

<u>Al riguardo</u>, atteso il carattere ordinamentale della disposizione, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 10 (Misure urgenti nel settore della pesca)

La norma, al fine di contenere il fenomeno della diffusione della specie granchio blu (*Callinectes sapidus*) e di impedire l'aggravamento dei danni inferti all'economia del settore ittico a far data dal 1° agosto 2023, è autorizzata la spesa di 2,9 milioni di euro per l'anno 2023 a favore dei consorzi e delle imprese di acquacoltura e della pesca che provvedono alla cattura ed allo smaltimento della predetta specie. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa inerente l'indennità giornaliera omnicomprensiva per il sostegno al reddito lavoratori dipendenti nel settore della pesca di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (prevista nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui fino ad un importo massimo di 30 euro nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, per un periodo non superiore complessivamente a quaranta giorni in corso d'anno).

Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono individuate le aree geografiche colpite dall'emergenza, i beneficiari, le modalità di presentazione delle domande, i costi ammissibili ed i criteri di riparto.

<u>La RT</u> descrive la norma.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.	Descrizione norma	e/s		Saldo ı finar	Fabbisogno				Indebitamento netto					
			202	3 2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	Misure a favore dei consorzi e delle imprese di acquacoltura che provvedono alla cattura ed allo smaltimento del granchio blu (Callinectes sapidus)	S	c 2,9)			2,90				2,90			
1	Riduzione indennità giornaliera omnicomprensiva per il sostegno al reddito lavoratori dipendenti nel settore della pesca di cui all'art. 1, c. 346, della L n. 232/2016	S	c -2,9	0			-2,90				-2,90			

Al riguardo, atteso che l'autorizzazione di spesa relativa all'indennità giornaliera omnicomprensiva per il sostegno al reddito lavoratori dipendenti nel settore della pesca di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, reca per l'anno 2023 una disponibilità (3,1 mln di euro) di poco superiore alla riduzione operata dalla presente norma, andrebbe assicurato che nessun pregiudizio sia recato alle finalizzazioni previste a legislazione vigente sulle medesime risorse.

Articolo 11 (Misure urgenti per le produzioni viticole)

Il comma 1 concede alle imprese agricole, che hanno subito danni da attacchi di peronospora (plasmopara viticola) alle produzioni viticole e che non beneficiano di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, la possibilità di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004 (per cui sono esclusi dalle agevolazioni i danni alle produzioni ed alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata o per i quali è possibile aderire ai fondi di mutualizzazione). Le regioni territorialmente competenti possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il comma 2 prevede la ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al comma 1; nel caso di

domande riguardanti l'uva da vino, l'istruttoria comprende la verifica delle relative dichiarazioni di produzione di uva da vino della vendemmia 2023, ai sensi dell'articolo 185-*ter* del regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, e degli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009.

Il comma 3 dispone che la dotazione del «Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori», di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come finanziato annualmente ai sensi dell'articolo 1, comma 84, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel limite di 1 milione di euro, per l'anno 2023, sia destinata agli interventi di cui ai commi 1 e 2.

La RT descrive la norma.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

<u>Al riguardo</u>, si rileva che il Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori reca disponibilità per sola cassa e per residui mentre non espone valori in termini di disponibilità di competenza giuridica. Di conseguenza, andrebbe confermato che si tratti di residui di stanziamento per spese in conto capitale che quindi non corrispondono ad impegni già assunti e che possano essere utilizzati senza pregiudizio per le restanti finalità del fondo.

Articolo 12

(Misure a favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana Spa e Alitalia Cityliner Spa)

Il comma 1, al fine di di accompagnare i processi di ricollocazione dei lavoratori dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana S.p.a. ed Alitalia Cityliner S.p.a., coinvolti dall'attuazione del programma della procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, e consentire la realizzazione dei programmi formativi che possono essere cofinanziati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito delle rispettive misure di politica attiva del lavoro, consente che il trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 146 del 2021 prosegua, anche successivamente alla conclusione dell'attività del commissario, per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2024 sino al 31 ottobre 2024, non ulteriormente prorogabile. La proroga del trattamento di cui al presente comma è riconosciuta, per il 2024, nel limite di spesa di 51,2 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal secondo periodo del presente comma, pari a 51,2 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008.

Il comma 2 esclude che, dal 1° gennaio 2024, il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1 sia dovuto dalla data di maturazione del primo diritto utile alla decorrenza della pensione di vecchiaia di cui all'articolo 24, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 201 del 2011 e di cui all'articolo 3, commi 7 e 11, del decreto legislativo n. 164 del 1997, ovvero, della pensione anticipata di cui all'articolo 24, commi 10 e 11, del decreto-legge n. 201 del 2011 e di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 164 del 1997. A tale scopo, il datore di lavoro invia i dati del personale interessato all'INPS, che è autorizzato a certificare il primo diritto utile alla decorrenza della pensione entro il 31 ottobre 2024, tenendo conto, in via prospettica, anche dei periodi di integrazione salariale di

cui al comma 1. Con decreto interministeriale sono definiti i criteri per l'applicazione del presente comma.

Il comma 3 prevede che, in deroga all'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 118 del 21 maggio 2016, il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale eroghi una prestazione integrativa del trattamento di cui al comma 1, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari al 60% della retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dai lavoratori interessati dall'integrazione salariale di cui al comma 1, nell'anno precedente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e, in ogni caso, nei limiti di quanto stabilito dal comma 4. La prestazione integrativa di cui al primo periodo del presente comma è riconosciuta nei limiti di spesa di 5,8 milioni di euro per l'anno 2024. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma sulla base dei provvedimenti di autorizzazione. A tal fine, il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale è incrementato di 5,8 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal quarto periodo del presente comma, pari a 5,8 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante la riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, di 8,3 milioni di euro per l'anno 2024, del Fondo sociale per occupazione e formazione.

Il comma 4 stabilisce che l'importo del trattamento complessivo di cui al comma 1, come integrato dalle previsioni di cui al comma 3, per ogni singolo lavoratore, non può superare, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, il valore mensile di 2.500 euro.

Il comma 5 esonera le società Alitalia-Sai S.p.a. e Alitalia Cityliner S.p.a. che hanno usufruito del trattamento di integrazione salariale di cui al comma 1, previa autorizzazione dell'INPS a seguito di apposita richiesta, dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro e dal pagamento del contributo previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge n. 92 del 2012 (corrispondente ad una somma pari all'82% del massimale mensile di NASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni), nel limite di spesa complessivo di 15,3 milioni di euro per l'anno 2024. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 15,3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante la riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, di 21,9 milioni di euro per l'anno 2024, del Fondo sociale per l'occupazione e formazione. Ai fini del monitoraggio della spesa, l'INPS verifica con cadenza mensile i flussi di spesa e, qualora dal monitoraggio medesimo, effettuato anche in via prospettica, emerga che, a seguito delle domande accolte per la fruizione dei benefici di cui al primo periodo, è stato raggiunto o sarà raggiunto il limite di spesa di cui al primo periodo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande e pone in essere ogni adempimento di propria competenza per ripristinare in capo alle predette aziende gli oneri relativi ai benefici di cui al presente comma, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 6, al fine di accompagnare i processi di ricollocazione e reimpiego dei lavoratori di Alitalia – Società area italiana S.p.a. ed Alitalia Cityliner S.p.a., riconosce ai datori di lavoro privati che, nel periodo dal 1º gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, i predetti lavoratori, per un periodo massimo di 36 mesi, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile e nel limite massimo di spesa di 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, 3,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1,8 milioni di euro per l'anno 2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Le agevolazioni di cui al

presente comma sono concesse ai sensi e nei limiti dei regolamenti UE relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti «de minimis». Ai fini del monitoraggio della spesa, l'INPS verifica con cadenza mensile i flussi di spesa e, qualora dal monitoraggio medesimo, effettuato anche in via prospettica, emerga che è stato raggiunto o sarà raggiunto il limite di spesa di cui al primo periodo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui al presente comma, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, 3,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1,8 milioni di euro per l'anno 2027 e alle minori entrate valutate in 0,3 milioni di euro per l'anno 2029 si provvede:

- a) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2025, 1,0 milioni di euro per l'anno 2026 e a 0,7 milioni di euro per l'anno 2027 mediante le maggiori entrate derivanti dal presente comma;
- b) quanto a 1,9 milioni di euro per l'anno 2024, 3,72 milioni di euro per l'anno 2025, 3 milioni di euro per l'anno 2026, 1,6 milioni di euro per l'anno 2027 e 0,43 milioni di euro per l'anno 2029 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, anche al fine di assicurare la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni.

<u>La RT</u> afferma che dagli archivi gestionali INPS la proroga della concessione di ulteriori 10 mesi di CIGS per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2024 sino al 31 ottobre 2024 riguarderebbe un numero di dipendenti pari a 3.238 lavoratori attualmente fruitori del trattamento di integrazione salariale (lettura maggio 2023).

Tale platea è stata nettizzata della parte di lavoratori che maturano il requisito per il diritto alla pensione nell'anno 2023 (pari a 450 lavoratori).

Per coloro che maturano il diritto a pensione nel corso dell'anno 2024 la prestazione CIG è stata calcolata *pro-quota* per i mesi fino alla decorrenza del trattamento pensionistico.

La platea oggetto del comma 1 del presente articolo, alla luce di quanto sopra esposto, si riduce a 2.788 lavoratori, di cui 186 prossimi pensionati nel 2024. La quantificazione dell'onere derivante dalla prestazione in esame è stata effettuata sui dati individuali relativi alle retribuzioni (comprensive dell'indennità di volo se presente), decorrenze della pensione e mesi di CIG concedibili.

Tuttavia, per fornire una indicazione media dei parametri utilizzati, dagli archivi si evince che la retribuzione media mensile individuale 2023 è pari a 2.286 euro, il numero medio di mesi di prestazione CIG concedibili nel 2024 è pari 9,65 con importo medio mensile CIG 2024 pari a 1.288,4 euro.

I massimali di CIGS e Naspi sono stati rivalutati sulla base dei parametri contenuti nel DEF 2023 deliberato l'11 aprile 2023 ed è stata considerata un'aliquota contributiva IVS pari al 33%.

La RT precisa che prevede un onere per l'anno 2024 per effetto del licenziamento al termine dell'ulteriore periodo di proroga CIGS di cui al presente provvedimento in relazione all'esonero dalla corresponsione del ticket licenziamento.

La quantificazione dell'onere derivante dall'esonero contributivo concesso ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1º gennaio 2024 e fino al 31 ottobre 2024, assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, i lavoratori

oggetto della presente norma è stata predisposta sulla base delle seguenti ipotesi di lavoro:

Platea oggetto di sgravio: dai 2.788 lavoratori potenziali beneficiari della proroga CIGS 2024 sono stati esclusi i 186 lavoratori per i quali matura il requisito pensionistico nel corso del 2024. Della platea risultante è stata ipotizzata l'assunzione per il 20% dei lavoratori in data 1° luglio 2024.

Durata sgravio 36 mesi;

Limite massimo annuo di sgravio: 6.000 euro;

- Retribuzione media mensile 2024: 2.366 euro;
- Importo medio mensile CIGS 2024: 1.288,4 euro;
- Aliquota contributiva media a carico del datore di lavoro: 31%;
- Aliquota fiscale media: 23%

In considerazione dell'esonero contributivo di cui al comma 6, riconosciuto ai datori di lavoro per le assunzioni dei lavoratori percettori della proroga CIGS, nella tabella seguente è riportato l'onere per tale proroga CIGS prevista dalla disposizione in esame al netto del minor onere derivante dalla mancata fruizione della CIGS fino al 31/10/2024 dalla data di assunzione ipotizzata al 1° luglio 2024.

ALITALIA – STIMA ONERI NETTI PER PROROGA CIGS 10 MESI NEL 2024

(importi in milioni di euro)

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; – effetti negativi per la finanza pubblica)

Oneri 10 mesi CIGS 2024 Prestazione Onere per

	Oneri	10 mesi CIGS	2024	Prestazione		Onere per
Anno	Prestazioni	Coperture figurative	Totale (comma 1)	integrativa FdS Trasporto Aereo (60% retr. nel limite di 2.500 euro) – commi 3 e 4	Onere per esonero versamento quote di accantonamento TFR Comma 5	esonero versamento Ticket licenziamento Comma 5
2024	-32,0	-19,2	-51,2	-5,8	-6,6	-8,7

Nella tabella seguente è riportato l'onere derivante dalla concessione dell'esonero contributivo di cui al comma 6.

ALITALIA – Onere derivante dall'esonero contributivo per l'assunzione dei lavoratori fruitori della proroga della CIGS dal 1/1/2024 al 31/10/2024

(Importi in milioni di euro)

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; – effetti negativi per la finanza pubblica)

	(ivi per ta jinanza puostiea, ejjen	i neganiri per ta jinanza pubbitea)
Anno	Onere di esonero al lordo degli effetti fiscali	Effetti fiscali	Onere di esonero al netto degli effetti fiscali
2024	-1,3	0,0	-1,3
2025	-3,1	0,5	-2,6
2026	-3,1	1,0	-2,1
2027	-1,8	0,7	-1,1
2028	0	0,2	0,2
2029	0	-0,3	-0,3
2030	0	0,0	0,0
2031	0	0,0	0,0
2032	0	0,0	0,0
2033	0	0,0	0,0

In relazione alla copertura, individuata (oltre che nelle maggiori entrate di cui al comma 6) a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione e, ove necessario, rimodulata per tenere conto dei differenti impatti sui saldi correlati alla natura degli interventi tipicamente finanziati tramite tali risorse, la RT assicura la disponibilità delle necessarie disponibilità.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.	Descrizione no	orma	e/s			Saldo n finan		ı		Fabbis	ogno		Ind	ebitame		
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
	Proroga del periodo di integrazione salariale per i lavoratori	prestazione	s	с		32,00				32,00				32,00		
1	dipendenti di Alitalia in amministrazione straordinaria (CIGS)	contribuzione figurativa	s	с		19,20										
	Riduzione del Fondo soc occupazione e formazion 18, c. 1, lett. a), del DL n	ne di cui all'art.	s	С		-51,20				-35,84				-35,84		
3	Prestazione integrativa F solidarietà per il settore d aereo		s	с		5,80				5,80				5,80		
3	Riduzione del Fondo soc occupazione e formazion 18, c. 1, lett. a), del DL n	ne di cui all'art.	s	с		-8,30				-5,81				-5,81		
5	Esonero versamento quo accantonamento TFR per Spa e Alitalia Cityliner S	r Alitalia-Sai	s	С		15,30				15,30				15,30		
3	Riduzione del Fondo soc occupazione e formazion 18, c. 1, lett. a), del DL n	ne di cui all'art.	s	с		-21,90				-15,33				-15,33		
	Esonero contributivo		e	co						-1,30	-3,10	-3,10		-1,30	-3,10	-3,10
	per l'assunzione dei lavoratori fruitori della		s	c		1,30	3,10	3,10								
6	1 11 0700 1 1	effetti fiscali	e	t			0,50	1,00			0,50	1,00			0,50	1,00
	Riduzione del Fondo soc occupazione e formazion 18, c. 1, lett. a), del DL n	e di cui all'art.	s	с		-1,90	-3,72	-3,00		-1,33	-2,60	-2,10		-1,33	-2,60	-2,10

Al riguardo, si rileva preliminarmente che i dati forniti in termini di platea coinvolta e di retribuzioni ad essa riferibili andrebbero confermati. Infatti, anche se essi sono qualificati come dati amministrativi-gestionali, che dovrebbero di per sé caratterizzarsi per un elevato grado di attendibilità, si segnala che le RT relative ai due ultimi interventi in *subiecta materia*, recati dall'articolo 10 del decreto-legge n. 146 del 2021 (ottobre 2021) e dal comma 132 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2022 (n. 234 del 2021), riportavano valori sostanzialmente doppi sia in termini di platea (8.300 lavoratori) che di retribuzione media mensile (4.060 euro), il che

potrebbe forse derivare dal fatto che nel frattempo i soggetti con più elevate retribuzioni (e quindi professionalità, come ad esempio i piloti) hanno trovato autonomamente diversa collocazione lavorativa. In ogni caso la questione andrebbe approfondita.

Ciò premesso, si osserva che, in relazione al comma 1, la quantificazione dell'onere per prestazioni appare sostanzialmente corretta, considerando i risparmi in termini di trattamenti impliciti nelle ipotesi assunte con riferimento al comma 6 e nel pensionamento di quasi 200 lavoratori nel corso del 2024, anche se più puntuali indicazioni circa la relativa tempistica di accesso al pensionamento sarebbero auspicabili. Andrebbe tuttavia chiarita l'origine dell'ipotesi relativa alla durata del trattamento in questione, pari a 9,65 mesi a fronte dei 10 mesi previsti come limite massimo dalla norma, escludendo che tale valore scaturisca dall'impatto dei pensionamenti e delle assunzioni agevolate di cui al comma 6 sulla durata media dei trattamenti, il che implicherebbe una duplicazione di tali fattori (con effetto riduttivo dell'onere) nei calcoli proposti.

Alle medesime condizioni, non vi sono rilievi da formulare sulla stima degli oneri relativi alla contribuzione figurativa.

In relazione all'onere di cui al comma 3, premesso che l'assenza di indicazioni sulla distribuzione delle retribuzioni dei lavoratori in questione non consente un suo puntuale riscontro, si osserva che un calcolo effettuato sulla base della retribuzione media indicata dalla RT come se fosse riferibile ad ogni lavoratore interessato consente di ritenere prudenziale e certamente plausibile la stima riportata (5,8 milioni di euro).

In relazione all'esonero dal pagamento delle quote di accantonamento per il TFR, riferibile alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro, si osserva che l'onere, sulla base dei dati forniti, sembra sovrastimato.

Considerando i soggetti destinati al pensionamento e la quota di lavoratori per i quali si ipotizza l'assunzione a decorrere dal 1° luglio 2024 (quindi prima del licenziamento), l'onere riferibile all'esonero dal pagamento del contributo previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge n. 92 del 2012 (corrispondente ad una somma pari all'82% del massimale mensile di NASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni) sembra correttamente quantificato.

Alla luce del fatto che l'onere relativo all'esonero contributivo di cui al comma 6 è stato calcolato assumendo un importo unitario medio di tale esonero, per i circa 520 soggetti per i quali si prevede l'assunzione a decorrere dal 1° luglio 2024, quasi corrispondente al valore massimo dello sgravio, non si hanno rilievi da formulare in merito all'onere complessivo (distribuito nell'arco di 36 mesi che coprono il quadriennio 2024-2027), pari a 9,3 milioni di euro, nel presupposto che l'ipotesi attinente alla numerosità della platea dei soggetti che saranno assunti sia corretta. Sul punto, non si hanno elementi di valutazione, potendosi comunque ritenere plausibile tale ipotesi.

In merito alla distribuzione temporale dell'onere, tuttavia, mentre non si hanno rilievi in ordine al 2025 e al 2026 (annualità ad onere pieno), si osserva che l'ipotesi assunta dalla RT in ordine alla tempistica delle assunzioni e il vincolo temporale posto dal comma in esame suggeriscono, rispettivamente, una distribuzione paritaria e maggiormente sbilanciata sul 2023, anziché sul 2027, come indicato dalla RT.

Non vi sono rilievi da formulare sugli effetti fiscali indotti, che sembrano correttamente calcolati, anche nella loro distribuzione temporale, fermo restando quanto appena osservato.

In linea generale, va comunque ricordato che gli oneri in questione sono configurati come tetti di spesa, peraltro assistiti (con l'eccezione dell'onere di cui al comma 1) dal consueto meccanismo di monitoraggio degli oneri stessi e blocco di ulteriori concessioni dei benefici, in presenza di un raggiungimento, anche in via prospettica, dei limiti di spesa.

Infine, nulla da osservare per i profili di copertura, atteso che il Fondo sociale per occupazione e formazione presenta ampiamente le necessarie disponibilità, si caratterizza per ampi margini di modulabilità, persegue finalità analoghe a quelle ora in questione e viene ridotto in termini di SNF, ove necessario, in misura maggiore di quanto sarebbe teoricamente dovuto, per tenere conto del fatto che tale riduzione si riflette in misura inferiore in termini di indebitamento e fabbisogno (il che appunto richiede una maggiore riduzione in termini di SNF per realizzare la necessaria copertura in termini di cassa e competenza economica), in conseguenza dell'impatto differenziato che gli interventi a valere su tale fondo tipicamente registrano sui diversi saldi (inferiore su indebitamento e fabbisogno, a causa della contribuzione figurativa, che non ha effetti su tali saldi).

CAPO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INVESTIMENTI

Articolo 13

(Realizzazione di programmi di investimento esteri di interesse strategico nazionale)

Il comma 1 attribuisce al Consiglio dei ministri la facoltà di dichiarare il preminente interesse strategico nazionale di grandi programmi d'investimento esteri sul territorio italiano, che richiedono, per la loro realizzazione, procedimenti amministrativi integrati e coordinati di enti locali, regioni, province autonome, amministrazioni statali e altri enti o soggetti pubblici di qualsiasi natura.

Il comma 2 specifica che per grandi programmi di investimento esteri si intendono programmi di investimento diretto sul territorio italiano dal valore complessivo di almeno un miliardo di euro.

Il comma 3, per assicurare il coordinamento e l'azione amministrativa necessaria per la tempestiva ed efficace realizzazione dei programmi d'investimento così individuati e dichiarati di preminente interesse strategico, prevede la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un commissario straordinario del Governo. Al commissario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati. Il commissario si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dell'Unità di missione "attrazione e sblocco investimenti" istituita presso il Ministero delle imprese e del made in Italy.

Il comma 4 attribuisce al commissario straordinario la facoltà, ove necessario, di provvedere, a mezzo di ordinanza, sentite le amministrazioni competenti, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto:

- delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D.Lgs. n. 159/2011);
- del D.L. n. 21/2012, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari sui settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (cd "golden powers");
- dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Il comma 5 prevede che gli atti amministrativi necessari alla realizzazione del programma di investimento dichiarato di preminente interesse strategico siano rilasciati nell'ambito di un procedimento unico di autorizzazione. L'autorizzazione unica è rilasciata dal commissario straordinario, in esito ad apposita conferenza di servizi semplificata, convocata dal medesimo commissario, a cui sono convocate tutte le amministrazioni competenti. Nell'autorizzazione unica confluiscono tutti gli atti concessori, di autorizzazione e di assenso comunque denominati, richiesti dalla normativa applicabile in relazione alle opere da eseguire per la realizzazione del progetto e alle attività da intraprendere.

Il comma 6 prevede che il rilascio dell'autorizzazione unica sostituisca ad ogni effetto tutti i provvedimenti e ogni altra determinazione, concessione o atto di assenso e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto. L'autorizzazione unica ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e tiene luogo dei pareri, dei nulla osta e di ogni eventuale ulteriore autorizzazione necessari. Inoltre, il rilascio dell'autorizzazione unica equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere necessarie alla realizzazione del progetto, anche ai fini dell'applicazione delle procedure di esproprio di cui al D.P.R. n. 327/2001. Costituisce, quindi, titolo per la localizzazione delle opere e la costituzione volontarie o coattiva di servitù connesse alla realizzazione delle attività e delle opere, salvo il pagamento dell'indennità, e per l'apposizione del vincolo espropriativo.

Il comma 7 fa in ogni caso salva l'applicazione, nei casi previsti, delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/452, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione e del D.L. n. 21/2012 sui poteri speciali (cd golden power).

<u>La RT</u> dopo aver descritto la norma, afferma che da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

<u>Al riguardo</u>, andrebbe assicurato che le amministrazioni coinvolte dalla norma e, in particolare, l'Unità di missione "attrazione e sblocco investimenti", possano svolgere i compiti loro assegnati, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Articolo 14, commi 1-3

(Disposizioni urgenti per garantire l'operatività della società concessionaria di cui all'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158)

L'articolo introduce disposizioni urgenti per garantire l'operatività della società Stretto di Messina S.p.A., concessionaria dei servizi relativi alla realizzazione di un collegamento stabile viario e

ferroviario tra la Sicilia e il continente. Da un lato, sono previste deroghe alla disciplina e ai limiti di determinazione dei compensi dei dirigenti, dei dipendenti e degli amministratori della società, nonché di coloro che siano chiamati a svolgere incarichi nella società pur dopo il collocamento in quiescenza (commi 1-3) e, dall'altro, è autorizzata la sottoscrizione di un aumento di capitale da parte del Ministero dell'economia e delle finanze (comma 4).

In particolare, il comma 1 dispone che alla società Stretto di Messina S.p.A. non si applicano le seguenti disposizioni del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016: in particolare, l'articolo 11, comma 6³, relativamente al limite previsto trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere ai dirigenti e ai dipendenti; l'articolo 11, comma 7⁴, relativo alle limitazioni al compenso spettante agli amministratori di società a controllo pubblico; l'articolo 19⁵, relativamente alla disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle medesime società. È espressamente fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3-bis della legge n. 1158 del 1971, e quindi: la natura di società in house della Stretto di Messina S.p.A., il cui fatturato deve derivare, per obbligo statutario e per oltre l'80 per cento, dallo svolgimento dei compiti a essa affidati dagli enti pubblici soci; i particolari diritti e prerogative da riconoscersi al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini dell'esercizio del controllo analogo, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; i poteri di vigilanza e di indirizzo spettanti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che è altresì competente a proporre al Presidente del Consiglio dei ministri, laddove necessario, la nomina di un Commissario straordinario.

Il comma 2 esclude, altresì, che ai dirigenti e dipendenti della società si applichino le disposizioni di cui all'articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011⁶. E' previsto che ai fini della determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori della Stretto di Messina S.p.A., esso è da determinarsi in base a quanto previsto dalla prima fascia del decreto attuativo di cui ai predetti articoli 23-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 201 del 2011 e 11, comma 6, del decreto legislativo n. 175 del 2016 (quindi pari al trattamento economico del Primo Presidente di Corte di cassazione). Anche in questo caso è stabilito che non si applichino le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 95 del 2012.

Il comma 3 integra il comma 3-undecies, primo periodo, dell'articolo 20 (Disposizioni per il potenziamento e la funzionalità del Ministero dell'economia e delle finanze) del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, a mente del quale, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di tale

³ Si rammenta che l'art. 11, comma 6 rimette a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione per le società a controllo pubblico degli indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce di classificazione. Per ciascuna fascia è, quindi, determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi societari devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, con la previsione di un limite massimo di euro 240 mila annui lordi.

L'articolo 11, comma 7, fa salva l'applicazione delle disposizioni di cui: all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge n. 95 del 2012, a mente del quale, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di società pubbliche, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013;al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 166 del 24 dicembre 2013, recante il regolamento relativo ai compensi per gli amministratori con deleghe delle società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 19 dispone in merito alla gestione del personale e, in particolare: alla normativa civilistica e lavoristica applicabile; ai criteri e alle modalità per il reclutamento del personale da stabilirsi nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità; alla pubblicità da assicurare ai provvedimenti e contratti relativi al personale; alla fissazione, da parte delle pubbliche amministrazioni socie, degli obiettivi specifici da raggiungere in ottica annuale e pluriennale.

L'articolo 23-bis, comma 1, reca le medesime previsioni viste sopra, nell'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo n. 175 del 2016, ma riferite non già alle società a totale o parziale partecipazione pubblica, bensì alle società direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate.

_

decreto e fino al 31 dicembre 2026, al conferimento di cariche negli organi sociali delle società controllate da amministrazioni centrali dello Stato che hanno come scopo unicamente la realizzazione di un progetto di preminente interesse nazionale, non si applicano i divieti di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, ossia i divieti di attribuire – se non a titolo gratuito – incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, o di conferire loro incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni pubbliche e degli enti e società da esse controllati. A tale previsione viene aggiunta una nuova deroga, relativa ai limiti di cui all'articolo 1, comma 489, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), ai sensi del quale ai soggetti già titolari di trattamenti pensionistici derogati da gestioni previdenziali pubbliche, non si possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite di cui all'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011 (ossia, il limite che viene fissato con d.P.C.M. per il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la pubblica amministrazione, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del Primo Presidente della Corte di cassazione).

<u>La RT</u> riferisce sul comma 1 che ivi si prevede un regime di deroga in favore della Società in relazione a talune previsioni di cui al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175,

Assicura che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che i costi della remunerazione dei dirigenti e dei dipendenti sono a carico della Società e che vi è capienza nel bilancio della Società per coprire i predetti maggiori oneri.

In merito al comma 2, afferma che esso è volto a chiarire la determinazione dei compensi dei dirigenti e dei dipendenti applicabile alla Società, ai quali non si applica la disposizione di cui all'art. 23-bis, comma 1, del DL n. 201 del 2011, anche al fine di assicurare alla stessa la disponibilità di professionalità necessarie e garantire compensi adeguati alle straordinarie responsabilità poste in capo alla Società.

Per gli amministratori, invece, è previsto che ai fini del loro trattamento economico, la società venga ricompresa nella "prima fascia" di cui al decreto attuativo dell'articolo 23-bis del citato DL. In particolare, il secondo periodo del comma 2 prevede la classificazione della Società nella fascia più alta delle cinque fasce individuate dall'articolo 23-bis del D.L. n. 201 del 2011 e dall'articolo 11, comma 6 del D.Lgs. n. 175 del 2016.

Sul punto, evidenzia infatti che gli indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi definiti dal DM 24 dicembre 2013, n. 166, adottato in attuazione del predetto articolo 23-bis – riferiti al valore di produzione, agli investimenti e al numero di dipendenti, desunti dal valore medio degli ultimi tre esercizi – non sono applicabili alla Società Stretto di Messina, che dal 2013 al 2023 è stata sottoposta a gestione liquidatoria. Per le medesime ragioni, si introduce una deroga all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, relativo ai criteri di determinazione del costo annuale sostenuto per i compensi dei predetti amministratori, che non possono superare 1'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nel 2013.

Sul comma 3 specifica che ivi sono derogati i limiti di cui all'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevedendo così una deroga al tetto pari a 240.000,00 euro derivante dal cumulo tra trattamenti previdenziali e altri trattamenti economici.

Rileva che, come rilevato in relazione ai commi 1 e 2, segnala che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che i costi della remunerazione dei membri degli organi sociali sono a carico della Società e che anche rispetto a questi oneri il bilancio della Società si dimostra capiente.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

<u>Al riguardo</u>, per i profili di interesse relativi ai commi 1 e 2, la RT certifica che a fronte degli oneri di funzionamento la Società Stretto di Messina Spa, non più in "liquidazione" ma societaria concessionaria "riattivata" dal decreto-legge n. 35/2023, provvederà a carico del proprio bilancio che recherebbe le necessarie risorse: sul punto, occorre formulare alcune osservazioni.

In primis, rammentando che il comma 2 dell'articolo 1 della legge di contabilità prescrive che i contenuti della medesima legge, sono riferibili all'intero comparto della pubbliche amministrazioni a fini di contabilità nazionale, così come definite dalla normativa del Regolamento europeo SEC2010, va in primis evidenziato che l'entità societaria in questione, in quanto soggetto no market dovrebbe essere senz'altro contemplata nell'ambito del perimetro delle PA per il consolidamento del conto economico della PA a fini di contabilità nazionale, essendo ad oggi controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze – quest'ultimo, subentrato nel controllo ad ANAS Spa, che ne deteneva, sino al marzo scorso, 1'82% circa delle azioni – con le rimanenti quote controllate invece da RFI Spa e le Regioni Sicilia e Calabria, tutti soggetti contemplati nel conto economico della PA – per effetto del trasferimento delle quote societarie disposto in attuazione dell'articolo 1 del decreto-legge n. 35/2023^{7 8}.

_

Il decreto-legge 35/2023, modificando in alcune parti la Legge speciale 1158/1971, costituiva della Stretto di Messina S.p.A., ha da ultimo disposto che il Ministero dell'economia e delle finanze detenga almeno il 51% del capitale, autorizzando l'Anas a trasferire al MEF una quota della propria partecipazione al capitale sociale. Gli altri azionisti restano quindi gli attuali Anas, Rete Ferroviaria Italiana, la Regione Calabria e la Regione Siciliana. Al MIT sono attribuiti compiti di vigilanza sull'attività della società e di definizione degli indirizzi idonei a garantire che, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 175 del 2016, sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della medesima sia esercitata una influenza determinante da parte del medesimo Ministero. Per le predette funzioni, è stabilito che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si avvalga di una Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza di cui all'articolo 214, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Va infatti segnalato che dal 2013 e sino al marzo scorso la società Stretto di Messina Spa era liquidazione e la sua gestione era stata affidata ad un Commissario per l'appunto liquidatore. Dall'aprile 2023 è stato invece nominato un Commissario "straordinario" di Governo per la riattivazione della società, giusta revoca disposta dal comma 491 della legge di bilancio 2023, che ha trovato attuazione nel decreto-legge n. 35/2023. È stato previsto che il MEF di concerto con il MIT proceda alla adozione di una o più direttive con le quali siano definiti i tempi e le modalità di esercizio dei diritti dell'azionista ai fini della nomina degli organi sociali. All'esito della revoca dello stato di liquidazione, sono stati determinati i criteri per l'individuazione

Ne segue che le rassicurazioni esposte dalla RT in merito alla piena sostenibilità degli oneri che vengono posti d'ora innanzi a carico del bilancio della società per effetto delle deroghe previste dalle disposizioni in esame, andrebbero opportunamente suffragate alla luce dall'esposizione di dati e informazioni che siano idonei a dimostrarne l'effettiva sostenibilità, fornendosi elementi, sia pure di stima, circa la gamma delle spese correnti che la società sarà chiamata d'ora innanzi a sostenere in ragione annua per il suo funzionamento con particolare riguardo alle deroghe disposte dalle norme in esame per il trattamento economico del proprio personale.

Venendo anche ai profili di copertura, premesso che alle disposizioni derogate ai sensi dei commi 1 e 2 non sono associabili risparmi quantificati da ritenersi formalmente già scontati dai sedi tendenziali di finanza pubblica, a suo tempo certificati come valutabili solo a consuntivo⁹, andrebbero comunque richiesti ulteriori elementi informativi perlomeno in merito al quadro contabile delle risorse che, prevedibilmente, si renderanno disponibili per il funzionamento della Società nell'ambito di quelle che saranno previste per la realizzazione dell'opera, fornendosi, in tal senso, ogni rassicurazione in merito alla loro adeguatezza sia ai fini della sua completa realizzazione che alla copertura degli oneri di spesa di funzionamento che la Società dovrà sostenere.

Articolo 14, comma 4 (Aumento di capitale di SdM Spa)

Il comma 4 modifica l'articolo 2 (Rapporto di concessione) del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35 prevedendo che il MEF anziché acquisire la quota della società concessionaria da ANAS, sottoscriva entro il 31 dicembre 2023 un aumento di capitale della società allo stesso riservato, di importo pari alle risorse di cui all'articolo 1, comma 493, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nonché a quelle di cui all'articolo 4, comma 9, del presente decreto. Così come la norma previgente prevedeva che il valore di trasferimento della partecipazione fosse determinato sulla base di una relazione giurata di stima, ora si prevede che il prezzo di sottoscrizione sia determinato in tal modo.

dell'ammontare del capitale sociale in relazione ai compiti alla medesima affidati ai sensi della legge 1158/1971. Al fine di sostenere i programmi di sviluppo e il rafforzamento patrimoniale della società concessionaria, il MEF, d'intesa con il MIT, è stato autorizzato a sottoscrivere aumenti di capitale o strumenti diversi, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, anche nella forma di finanziamento dei soci in conto aumento di capitale. Per l'anno 2023, gli aumenti di capitale di cui al primo periodo sono stati autorizzati fino all'importo stabilito ai sensi dell'articolo 1, comma 493, della legge di bilancio 2023. Cfr. Società Stretto di Messina SdM Spa, Bilancio 2022, Relazione sulla Gestione, sul sito *internet* della società, Amministrazione Trasparente", sez. bilanci, pagina 28 e seguenti.

Quanto alle norme richiamate dal comma 1, si rinvia alla RT annessa all'A.G. 297 della XVII Legislatura, pagina 3; con riferimento alle disposizioni derogate ai sensi del comma 2, in merito all'articolo 23-bis del dl 201/2011, la RT finale si limitava a certificare che "la disposizione è diretta a garantire omogeneità e coerenza di trattamento nelle società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze, anche se non incluse nel conto economico consolidato ISTAT, perseguendo comunque il rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica" (RT, A.C. 4829-A), mentre in relazione alla disapplicazione dell'articolo 4, comma 4 del dl 95/2012 la RT annessa al maxi emendamento (A.C. 3396 XVII legislatura)non evidenziava effetti sui saldi..

<u>La RT</u> ribadisce che la disposizione modifica il decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, relativamente alla sottoscrizione dell'aumento di capitale della Società da parte del Ministero dell'economia e delle Finanze.

In particolare, si prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, provveda a sottoscrivere, entro il 31 dicembre 2023, un aumento di capitale pari a:

- 50 milioni di euro, già stanziati ai sensi dall'articolo 1, comma 493, della legge 29 dicembre 2022, n. 197; e
- 320 milioni di euro, già stanziati ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35. Al riguardo, si rileva che il citato articolo 4, comma 9 prevede la copertura finanziaria mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, delle risorse, in conto residui, di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Assicura che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto l'aumento di capitale sarebbe realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze a risorse invariate, utilizzando somme già stanziate ai sensi dall'articolo 1, comma 493, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dall'articolo 4, comma 9, del citato decreto-legge n. 35 del 2023.

A tal fine, precisa che tali risorse erano stanziate dal decreto-legge n. 35 del 2023 per le operazioni relative al trasferimento di una quota della partecipazione di ANAS al Ministero dell'economia e delle finanze, il cui valore doveva essere determinato sulla base di una relazione giurata di stima di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto-legge n. 35 del 2023. Rileva che la complessità di tale determinazione in una società che ha visto di recente (1° aprile 2023) revocato uno stato di liquidazione proseguito per circa dieci anni induce a perseguire ai fini del perfezionamento dell'azionariato la soluzione alternativa dell'aumento di capitale riservato al Ministero dell'economia e delle finanze.

Infine, sulla <u>lettera b)</u>, osserva che ivi si dispone la sostituzione del comma 3 dell'articolo 2 del DL n. 35/2023 e, in tale contesto, prevede in materia tributaria che tutti gli atti connessi alle operazioni di cui al comma in parola sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tasse.

Dal punto di vista strettamente finanziario, la disposizione configura dunque una rinuncia a maggior gettito.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, nulla da osservare.

Articolo 15

(Disposizioni urgenti in materia di servizi di ormeggio)

La norma prevede che con apposito regolamento il Governo provveda a modificare le disposizioni del titolo III, capo VI, del decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 1952, n. 328, dettando una disciplina uniforme per i servizi di ormeggio svolti dai soggetti iscritti nel registro di cui all'articolo 208 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017, e ferme restando le disposizioni di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

<u>La RT</u> afferma che, al fine di dare urgente attuazione in via amministrativa al regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017, la norma delega il Governo a modificare la disciplina del servizio di ormeggio contenuta nel regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 1952, n. 328.

La disciplina recata dal citato regolamento prevede per il servizio di ormeggio il rispetto di specifiche regole concernenti l'individuazione del numero dei prestatori del servizio e la loro selezione, individuando anche, fra i modelli organizzativi compatibili con l'ordinamento dell'Unione, quello dell'operatore interno, a cui i prestatori del servizio di ormeggio erano di fatto assimilabili.

Alla luce di quanto rappresentato l'adeguamento delle disposizioni concernenti il servizio di ormeggio si rende pertanto necessario ed urgente per dare attuazione in via amministrativa al citato regolamento 2017/352 e assicurare la conformità della disciplina di settore alla normativa eurounitaria e per garantire un'efficiente gestione delle attività portuali in condizioni trasparenti e non discriminatorie.

La disposizione per la RT ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

<u>Al riguardo</u>, atteso il contenuto ordinamentale dalla disposizione, non si formulano osservazioni.

Articolo 16

(Disposizioni urgenti in materia di concessioni autostradali)

La norma introduce il comma 3-bis all'art. 44-bis del D.L. 77/2021 che reca una disposizione che riguarda i progetti esecutivi relativi agli interventi autostradali di preminente interesse nazionale indicati nell'Allegato IV-bis¹⁰ del medesimo decreto-legge, che:

31

L'allegato IV-bis del D.L. 77/2021 elenca i seguenti interventi del Terzo atto aggiuntivo alla Convenzione Autostrade per l'Italia: A1 – Riqualifica Barberino-Calenzano; A11 – Firenze-Pistoia (Lotti 1 e 2); A14 –

- sono già stati trasmessi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
- e per i quali sono scaduti i termini per l'approvazione previsti dal piano economico finanziario. Per i progetti in questione, il nuovo comma 3-bis prevede che:
- la relazione sul quadro conoscitivo posto a base del progetto è soggetta all'attività di verifica da parte degli organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020" ai sensi dell'art. 34, comma 2, lettera a) dell'Allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici);
- non è richiesto il parere del Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

<u>La RT</u> afferma che la norma si limita ad introdurre norme di semplificazione per le procedure di approvazione di alcuni progetti relativi ad interventi stradali e autostradali di preminente interesse per il Paese, tali da garantire il rispetto del cronoprogramma previsto. Dalla stessa, dunque, non derivano nuovi né maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

<u>Al riguardo</u>, andrebbe assicurato che il controllo della documentazione a corredo del progetto da parte degli organismi di controllo accreditati sia effettuato nell'ambito delle disponibilità previste a base dell'intervento e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 17 (Misure urgenti per il trasporto pubblico locale)

Il comma 1 modifica l'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, prevedendo una differente modalità di riparto del Fondo Nazionale TPL, al fine di stabilire che una quota pari al 50% delle risorse del medesimo sia distribuita tenendo conto non solo dei costi standard, ma anche dei servizi di TPL. Inoltre, si prevede l'applicazione in via esclusiva delle modalità di riparto delle risorse sopra indicate, al fine di non bloccare la ripartizione del Fondo nelle more dell'adozione del decreto MIT che definisca gli indicatori per determinare i livelli adeguati di servizio e le modalità di applicazione degli stessi.

Il comma 2 nel modificare l'articolo 1, comma 1, della legge 18 luglio 1957, n. 614 amplia, non limitandola ai soli funzionari dell'amministrazione dello Stato in servizio, la platea dei soggetti aventi professionalità altamente qualificate da poter essere nominati Gestori della navigazione laghi Garda, Maggiore e di Como da parte del Ministro. Si dispone che dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 3 attribuisce al Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 4 del decretolegge 18 aprile 2019, n. 32 per la realizzazione della linea C della Metropolitana di Roma e per la realizzazione del sistema delle tranvie di Roma compiti relativi alla programmazione, progettazione e affidamento, nonché alla realizzazione di tutti gli interventi urgenti connessi al completamento delle

Bologna-dir. Ravenna; A1 – Incisa-Valdarno (Lotti 1 e 2); A1 – Milano Sud-Lodi; Gronda di Genova; A14 – Passante di Bologna; A13 – Bologna-Ferrara; A13 – Monselice-Padova; A1 – Tangenziale di Modena; A14 – Opere compensative di Pesaro – altre bretelle; A1 – Prevam Toscana (A2, A1+A3).

linee della metropolitana di Roma funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma, nei limiti delle risorse disponibili per gli scopi. A tal fine, il predetto Commissario è autorizzato ad avvalersi, senza soluzione di continuità, della struttura di Roma Metropolitane S.r.l. in liquidazione, anche in caso di operazioni di fusione o cessione temporanea in altra società sottoposta al controllo analogo di Roma Capitale. Gli oneri connessi a tale avvalimento sono posti a carico del quadro economico degli interventi di cui al primo periodo nel limite del 2 per cento previsto per gli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

<u>La RT</u> in merito al comma 1 afferma che si tratta di disposizioni di carattere ordinamentale, che ridefiniscono i criteri di riparto del Fondo Nazionale TPL e dalle quali non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento al comma 2 la RT evidenzia che si tratta di disposizione di carattere ordinamentale dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche in considerazione della previsione di cui al comma 2 dell'articolo 1, della legge n. 614 del 1957 che, in relazione alla determinazione del compenso del gestore, che rimane invariato, continua a prevedere il rinvio alla disciplina recata dall'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, relativa al limite del trattamento retributivo per gli incarichi dalle amministrazioni dello Stato. Inoltre, la norma reca espressamente la clausola di invarianza finanziaria prevedendo che dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo la RT precisa che la disposizione non determina effetti sulla finanza pubblica in quanto rimane inalterata la fonte di copertura della retribuzione spettante al Gestore, che continua a trovare copertura nell'ambito delle risorse del bilancio dell'ente. La disposizione, infatti, consentendo lo svolgimento delle sopra dette funzioni anche a soggetti estranei al perimetro della pubblica amministrazione non determina un aggravio per la finanza pubblica in quanto il costo a carico dell'ente rimane invariato a prescindere dal soggetto che svolge la funzione di gestore, a cui viene corrisposto.

Per ciò che concerne il comma 3 e i compiti attribuiti al Commissario straordinario la RT sottolinea che, stante l'elevato grado di complessità degli interventi infrastrutturali da realizzare, si prevede che il Commissario Straordinario operi continuando ad avvalersi, senza soluzione di continuità, della struttura di Roma Metropolitane S.r.l. in liquidazione, anche, nel caso di fusione di detta società con altra ugualmente sottoposta al controllo analogo di Roma Capitale. In relazione a tale facoltà di avvalimento, il Commissario straordinario può riconoscere una remunerazione per le funzioni tecniche a valere sul Quadro Economico degli interventi, in linea con quanto previsto dall'allegato I.10 – Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure (articolo 45, comma 1 codice dei contratti).

Per la RT le descritte disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto, per la realizzazione degli interventi, il Commissario opera

nei limiti delle risorse disponibili per gli scopi e gli oneri connessi al previsto avvalimento della Società sono posti a carico dei quadri economici degli interventi.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

<u>Al riguardo</u>, in merito ai commi 1 e 2, stante il carattere ordinamentale delle disposizioni, non si hanno osservazioni da formulare.

Per quanto riguarda il comma 3, andrebbe innanzitutto chiarito il perimetro degli interventi urgenti connessi al completamento delle linee della metropolitana di Roma funzionali alle celebrazioni del Giubileo che il Commissario è chiamato a completare.

Inoltre, posto che l'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 già prevede che il Commissario rielabori e approvi i progetti e possa svolgere le funzioni di stazione appaltante, andrebbe chiarita la portata innovativa della norma. In tal senso, atteso che l'attribuzione degli ulteriori compiti in favore del Commissario avviene nei limiti delle risorse disponibili, appare utile che siano forniti maggiori elementi di dettaglio circa le attività che è chiamato a svolgere il Commissario, i connessi oneri per il predetto incarico e le risorse da destinare a tale scopo. Inoltre, andrebbero specificate le risorse utilizzabili per l'avvalimento da parte del Commissario della struttura di Roma Metropolitane S.r.l. in liquidazione, chiarendo anche la piena operatività della predetta struttura, considerato che la stessa è stata posta in liquidazione.

Articolo 18

(Misure urgenti per la realizzazione degli interventi PNRR di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

Il comma 1 apporta una serie di modifiche al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. In particolare, è integrato l'articolo 48, comma 5, al fine di prevedere che per gli interventi infrastrutturali ferroviari finanziati con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, la stazione appaltante è altresì abilitata a svolgere la conferenza di servizi di cui al presente articolo al fine di acquisire tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari, anche ai fini della localizzazione, della conformità urbanistica e paesaggistica, all'approvazione dei progetti di risoluzione delle interferenze di reti o servizi con l'opera ferroviaria qualora non approvati unitamente al progetto dell'infrastruttura ferroviaria. Gli effetti della determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al primo periodo si producono anche a seguito dell'approvazione del progetto di risoluzione delle interferenze da parte della stazione appaltante, ferma restando l'attribuzione del potere espropriativo al soggetto gestore. Inoltre, vien integrato l'articolo 48-bis disponendo che per i medesimi interventi la procedura semplificata di cui agli articoli 44 e 48 può applicarsi anche nel caso in cui, per indisponibilità dei relativi progetti, non sia stato possibile approvare le predette opere unitamente al progetto ferroviario.

Il comma 2 stabilisce che ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi finanziati anche in parte a valere sulle risorse previste dal PNRR, affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e in corso di esecuzione alla data del 1° giugno 2021, si provvede, nel limite massimo di 157 milioni di euro per l'anno 2023 e 841 milioni di euro per l'anno 2024, sulle somme, anche nel conto dei residui, del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui

all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, fino a concorrenza delle somme ivi stanziate a legislazione vigente. A seguito di verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell'effettivo fabbisogno aggiuntivo, le somme, nel limite massimo predetto, sono riconosciute al contraente generale, anche in deroga a specifiche clausole contrattuali, a titolo di revisione dei prezzi, ferme restando le eventuali modifiche dei contratti ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 36 del 2023. Gli importi riconosciuti ai sensi del presente comma sono inseriti nell'aggiornamento del contratto di programma parte investimenti con specifica evidenza.

Il comma 3 autorizza la spesa di euro 45.000 per l'anno 2023 ed euro 180.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per lo svolgimento dei controlli sostanziali da parte dell'Unità di missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sull'avanzamento fisico e procedurale degli interventi finanziati a valere sul medesimo Piano. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 45.000 per l'anno 2023 ed euro 180.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

<u>La RT</u> afferma che l'articolo in oggetto introduce disposizioni volte a garantire il rispetto del cronoprogramma dei progetti di investimento di infrastrutture ferroviarie finanziati con risorse PNRR, PNC o da programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea.

In particolare, al comma 1 si introducono misure semplificatorie e acceleratorie di modifica del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. In particolare, le nuove disposizioni:

- modificano l'articolo 48, comma 5, al fine di applicare l'iter procedurale disciplinato dall'art. 48 (i.e. conferenza di servizi a cura di RFI) per l'approvazione dei progetti di risoluzione delle interferenze di reti o servizi con le opere ferroviarie i cui progetti, per indisponibilità degli stessi, non siano stati approvati unitamente al progetto ferroviario (lettera a));
- modificano l'articolo 48-bis, comma 1, stabilendo che, per i progetti PNRR/PNC o cofinanziati da fondi strutturali UE, la procedura semplificata di cui agli articoli 44 e 48 del medesimo decreto può applicarsi anche nel caso in cui, per indisponibilità dei relativi progetti, non sia stato possibile approvare le predette opere unitamente al progetto ferroviario; in un'ottica di accelerazione, la modifica consentirà a RFI di avviare l'iter per approvare le sole opere relative alle infrastrutture lineari energetiche connesse e funzionali alla realizzazione delle infrastrutture ferroviarie, ivi incluse le opere di risoluzione delle interferenze esistenti tra le predette infrastrutture, con i medesimi effetti previsti dalla normativa di riferimento (i.e. art. 52-bis e ss. del DPR 327/2023) (lettera b)).

Il comma 2 detta disposizioni finalizzate ad adeguare il contributo statale per lo straordinario incremento dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prezzi energetici riconosciuti ai contratti pubblici affidati a contraente generale dalle società del Gruppo Ferrovie dello Stato e di ANAS S.p.a. e finanziati anche in parte

sulle risorse del PNRR. Per tali contratti, in ragione dell'esigenza di garantire il rispetto dei cronoprogrammi e degli obblighi di rendicontazione imposti dall'accesso ai finanziamenti europei, si rende necessario adeguare le condizioni di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, per gli anni 2023 e 2024.

In particolare si prevede che ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi finanziati anche in parte a valere sulle risorse previste dal PNRR, affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e in corso di esecuzione alla data del 1° giugno 2021, si provvede, nel limite massimo di 157 milioni di euro per l'anno 2023 e 841 milioni di euro per l'anno 2024, sulle somme, anche nel conto dei residui, del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, fino a concorrenza delle somme ivi stanziate a legislazione vigente.

La RT chiarisce che il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche – allocato nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (capitolo 7007 M/P/A 14/10/2) – è stato istituito per far fronte ai maggiori fabbisogni finanziari connessi al finanziamento delle opere pubbliche in ragione di sopravvenute esigenze, motivate nel rispetto della normativa vigente, ovvero per temporanee insufficienti disponibilità finanziarie annuali. Con normativa successiva, a seguito dell'aumento dei materiali da costruzioni causato dalla pandemia e poi dalla guerra russo-ucraina, il Fondo è stato finalizzato anche alla compensazione dei prezzi di materiali e delle lavorazioni degli appalti pubblici.

Le risorse assegnate a partire dall'anno 2020 si sono rivelate congrue e coprono, ad oggi, tutte le richieste presentate secondo le tempistiche e nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente.

In particolare, per l'anno in corso è stata liquidata per intero la prima *tranche* di istanze presentate ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2023 (prima finestra), mentre è in corso di verifica e liquidazione la seconda *tranche* di istanze, presentate entro il 31 luglio (seconda finestra). Rimangono da attivare la terza e quarta *tranche* di istanze, che potranno essere presentate, rispettivamente, entro il 30 ottobre 2023 e il 31 gennaio 2024.

Alla data del 1° agosto 2023, sono disponibili sul Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche euro 998.079.349,65 in termini di residui di lettera f) di provenienza 2022 ed euro 1.495.320.291,48 in termini di competenza 2023, oltre che euro 550.000.000,00 per l'anno 2024 ed euro 30.000.000,00 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 (dati Sicoge).

A valere sulle risorse sopra indicate si prevede di procedere alle seguenti erogazioni:

- seconda finestra chiusa il 31 luglio 2023: sono state presentate n. 2962 istanze, per complessivi **euro 454.724.021,75**. Considerando un integrale accoglimento di tali istanze, tale importo verrà erogato utilizzando le risorse in conto residui 2022.

- terza finestra, chiusura entro il 30 ottobre 2023: sulla base di un cautelativo trend di spesa, si stimano richieste per complessivi **euro 500.000.000,00.** Considerando un integrale accoglimento delle istanze, il predetto importo verrà soddisfatto utilizzando le risorse in conto residui 2022.
- quarta finestra, chiusura entro il 31 gennaio 2024: sulla base di un cautelativo trend di spesa, si stimano richieste per complessivi euro 500.000.000,00. Considerando un integrale accoglimento delle istanze, il predetto importo verrà soddisfatto utilizzando, nell'esercizio finanziario 2024, le risorse disponibili in conto residui 2022 e 2023.

Con riferimento alla quantificazione degli oneri di cui al comma 2, la stima è stata effettuata sulla base della produzione attesa. In particolare, R.F.I. rappresenta che l'incremento richiesto è volto ad allineare i riconoscimenti da effettuare ai contraenti generali a quelli derivanti dall'applicazione dei tariffari aggiornati negli appalti ordinari. Le stime sono state effettuate mediante la verifica dell'incremento medio delle tariffe RFI 2023 rispetto alle tariffe del 2011 (l'Atto integrativo del Terzo Valico dei Giovi risale infatti al 2011), del 2018 (l'Atto integrativo del 1^ lotto funzionale della Tratta Brescia – Verona è stato sottoscritto tra le parti nel 2018) e del 2020 (l'Atto integrativo del 1^ lotto funzionale della Tratta Verona – Vicenza è stato sottoscritto tra le parti nel 2020). Si tratta quindi di variazioni rispetto ai prezzi di materiali da costruzione, dell'energia e dei carburanti intervenute dalla data di sottoscrizione dei predetti contratti ad oggi, ma anche le esigenze emerse nel corso dell'esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante rendono necessario prevedere – in via straordinaria – una integrazione del quadro economico e finanziario dei tre predetti interventi

Al fine di assicurare lo svolgimento, da parte dell'Unità di missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dei controlli sostanziali sull'avanzamento fisico e procedurale degli interventi finanziati a valere sul medesimo Piano, il comma 3 autorizza la spesa di euro 45.000 per l'anno 2023 ed euro 180.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

A tal fine, è individuata la copertura finanziaria degli oneri, disponendo la corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La quantificazione del costo annuale a regime derivante dalla norma in esame è di euro 180.000, calcolata secondo i dati riportati nella seguente tabella.

Preliminarmente, si rappresenta che l'Unità di missione PNRR dovrà attivare controlli sostanziali per il 10% del totale dei CUP rilasciati (pari a n. 1.200). Ciascuna missione *in loco* richiede la presenza necessaria di n. 3 dipendenti e la permanenza di n. 2 giorni sul luogo del controllo.

La stima delle spese per vitto è stata effettuata sulla base dei limiti vigenti previsti per il personale della pubblica Amministrazione, considerando anche la presenza di un dirigente di seconda fascia (due pasti giornalieri: euro 44,26 per il personale delle Aree ed euro 61,10 per il personale con qualifica dirigenziale). La stima delle spese per trasporto è stata quantificata considerando un tragitto medio di 800 km a/r, con trasporto ferroviario o aereo. Le spese per alloggio sono state quantificate considerando un costo medio per pernottamento, per persona, pari a 200 euro.

numero missioni annuali	personale coinvolto	vitto giornaliero	alloggio giornaliero	trasporto	costo per persona per missione	costo totale annuo
120	3	50,00 €	200,00 €	200,00 €	500,00 €	180.000,00 €

<u>Il prospetto riepilogativo</u> ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.	Descrizione norma			Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
3	Svolgimento dei controlli sostanziali da parte dell'Unità di missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sull'avanzamento fisico e procedurale degli interventi finanziati	S	С	0,05	0,18	0,18	0,18	0,05	0,18	0,18	0,18	0,05	0,18	0,18	0,18
3	Riduzione Tabella A – Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	s	С	-0,05	-0,18	-0,18	-0,18	-0,05	-0,18	-0,18	-0,18	-0,05	-0,18	-0,18	-0,18

<u>Al riguardo</u>, in merito al comma 1, stante il carattere ordinamentale della disposizione, non si formulano osservazioni.

Con riferimento al comma 2 di adeguamento del contributo statale da riconoscere ai contratti pubblici affidati a contraente generale dalle società del Gruppo Ferrovie dello Stato e di ANAS S.p.a. e finanziati anche in parte sulle risorse del PNRR, a valere del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, per gli anni 2023 e 2024, anche in conto residui, andrebbe confermato che il predetto utilizzo nella misura prevista dalla presente disposizione, sia in linea con quanto già scontato nei tendenziali a legislazione vigente.

Inoltre, al fine di valutare la congruità delle predette risorse per le finalità recate dalla norma, andrebbero forniti maggiori elementi di dettaglio circa i dati utilizzati per stimare le erogazioni da assegnare successivamente al 1° agosto 2023 (terza e quarta finestra) e stimati in 500 milioni per ciascuna erogazione, assicurando, altresì, che nessun pregiudizio sia recato alle finalità già previste a legislazione vigente sulle risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche.

Relativamente al comma 3, si rileva che la RT fornisce gli elementi alla base della quantificazione degli oneri. Si osserva che sulla base dei dati forniti, a fronte di 120 missioni ognuna di 2 giorni, sono stati calcolati gli oneri di vitto su tutti i giorni, mentre per gli oneri di alloggio è sempre stato considerato solo un pernottamento, per cui andrebbe solo confermato che ogni missione di controllo sia realizzabile con un solo pernottamento.

Articolo 19

(Interventi per la messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza degli enti locali)

Il comma 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, denominato «Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni», con una dotazione di 18 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 12 milioni di euro per l'anno 2025. Le risorse del fondo sono destinate ai comuni interessati, per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali. Sono considerate ammissibili anche le spese di progettazione, ove previste. Nell'anno 2023 le risorse di cui al presente comma sono assegnate prioritariamente ai comuni per i quali nel medesimo anno sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1.

Il comma 2 attribuisce ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la definizione dei requisiti e delle modalità per la concessione del contributo, per la revoca e l'erogazione delle risorse assegnate.

Il comma 3 dispone che entro il 31 ottobre 2023, i comuni presentino apposita istanza di accesso al fondo. Gli interventi inclusi nell'istanza devono essere identificati tramite il codice unico di progetto (CUP).

Il comma 4 fissa al 15 novembre 2023, il termine per l'approvazione della graduatoria degli interventi ammessi al finanziamento identificati dal CUP e l'elenco degli interventi beneficiari.

Il comma 5 stabilisce in novanta giorni dalla data di adozione del decreto di concessione del finanziamento, il termine entro il quale il comune beneficiario è tenuto a stipulare il contratto relativo ai lavori per la realizzazione dell'investimento pena la revoca del finanziamento; i medesimi lavori devono in ogni caso concludersi entro i successivi centoventi giorni.

Il comma 6 attribuisce il monitoraggio degli investimenti in esame ai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229; le opere sono classificate sotto la voce «Contributo investimenti stradali nei piccoli comuni».

Il comma 7, per le annualità 2024 e 2025, attribuisce la fissazione dei termini di cui ai commi 3, 4 e 5, ad un provvedimento del Capo del Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 15 gennaio di ciascun anno, ferma restando la necessità che sia assicurata la conclusione dei lavori entro il 31 dicembre di ciascuna annualità.

Il comma 8 provvede agli oneri pari a 18 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 12 milioni di euro per l'anno 2025, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 32,6 milioni di euro per l'anno 2024:

a) quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 12 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; b) quanto a 12,6 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154.

Il comma 9 autorizza per l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione antisismica del tratto golenale del ponte sul fiume Po tra i comuni di S. Benedetto Po e Bagnolo S. Vito, la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del fondo speciale di conto capitale iscritto ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

<u>La RT</u>, oltre a descrivere la norma, afferma che il decreto interministeriale di attuazione della disposizione in esame potrà prevedere l'erogazione ai comuni beneficiari, all'esito della pubblicazione della graduatoria, di una anticipazione ai sensi dell'articolo 125 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 in misura non superiore al 30 per cento dell'importo complessivamente ammesso a finanziamento. Attraverso tale meccanismo di anticipazione, potrà essere garantito un utilizzo delle risorse disponibili da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti coerente con i limiti temporali di impegno contabile.

Gli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto tengono conto del presumibile grado di realizzo degli interventi e della predetta anticipazione.

La RT sottolinea inoltre che i commi da 2 a 7 stabiliscono le tempistiche e modalità di accesso al Fondo e assumono carattere ordinamentale che recano la procedura per l'accesso al Fondo dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito al **comma 9,** volto ad assicurare un'accelerazione della ristrutturazione antisismica del ponte sul Po, sito tra i comuni di S. Benedetto Po e Bagnolo S. Vito lungo la S.P. ex S.S. n. 413 "Romana" (costruito tra il 1964 e 1966) nella sua interezza (alveo+golena), la RT riporta i dettagli dell'opera e il relativo stato di avanzamento progettuale del "tratto golenale".

Il problema originario afferente alla completa ristrutturazione del ponte lungo la S.P. Ex S.S. n.413 "*Romana*" è legato alla diversa tipologia di intervento prevista inizialmente per il "*tratto in golena*" e per il "*tratto in alveo*" del manufatto esistente. Per il primo era previsto un risanamento conservativo e miglioramento statico, mentre per il secondo la completa ristrutturazione antisismica (in corso di esecuzione).

La scelta dei tipi di intervento da eseguire è stata vincolata sia al diverso grado di ammaloramento dei due tratti di ponte (degrado calcestruzzo e acciaio per il primo, gravi cedimenti fondazionali con conseguenti deformazioni del piano viario per il secondo), sia alla disponibilità di risorse finanziarie da investire da parte dell'Ente.

Nel corso dell'esecuzione dei lavori per il "tratto in alveo" è emersa in modo decisivo l'inattuabilità di un "mero" intervento di risanamento conservativo e miglioramento statico del "tratto golenale" e la contemporanea necessità di eseguirne

invece una completa ristrutturazione antisismica per garantire l'omogeneità di risposta al sisma da parte di tutto il manufatto, quindi garantire la miglior sicurezza possibile agli utenti della strada e la durabilità dell'opera nel tempo.

A seguito del reperimento di nuove risorse finanziarie è stato possibile per la Provincia di Mantova pervenire alla redazione del *Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per la completa ristrutturazione antisismica* (per brevità P.F.T.E.) per il tratto golenale del ponte. Ad oggi quindi, sul "tratto golenale", il P.F.T.E. è l'unica fase progettuale affrontata dalla Provincia. Attualmente tale fase progettuale è in procinto di essere perfezionata intervenendo su alcuni aspetti tecnico-realizzativi del manufatto a seguito del verificarsi dei seguenti eventi:

- a) il notevole aumento dell'importo del quadro economico dell'opera, non più sostenibile da parte dell'Ente;
- b) l'improcrastinabile necessità di mettere in sicurezza il ponte esistente che ha spinto la Provincia di Mantova all'esigenza di realizzare una campata di transizione provvisoria in acciaio (lavori in corso di esecuzione) tra il nuovo ponte ad arco e il tratto golenale dell'esistente al fine di affrancarsi dal "tratto in alveo" gravemente deformato e deviare il traffico sul nuovo ponte ad arco collocato in posizione provvisoria. Scelta, questa, dettata dall'impossibilità da parte dell'Ente di poter affidare all'attuale R.T.I. esecutore dei lavori del "tratto in alveo" anche la progettazione definitiva ed esecutiva oltre l'esecuzione dei lavori del "tratto golenale" del ponte, sia per quanto indicato al precedente punto a), sia per la conferma a non procedere in tal senso, avuta da ANAC con propria delibera n.504 del 02.11.2022.

Quadro riassuntivo fonti di finanziamento.

Si riporta di seguito il quadro riassuntivo delle fonti di finanziamento in disponibilità della Provincia di Mantova per un complessivo di euro 15.561.536,06.

pSBPo tratto golenale											
Importo impegnato [€]	Importo impegnato Fonte finanziamento										
900.000,00 €	Regione Lombardia	67118/50									
475.000,00 €	Provincia di Mantova (da Autostrada A22)	67118/50									
1.000.000,00 €	Avanzo libero Provincia MN 2017	67118/60									
3.142.308,70 €	Decreto Ponti annualità 2021	67118/57									
3.581.157,38 €	Decreto Ponti annualità 2022	67118/11									
5.251.000,00 €	Contributo Struttura Commissariale Sisma 20 e 29 maggio 2012	67118/55									
1.212.069,98 €	Ulteriore Avanzo libero Provincia MN 2020	67118/61									
15.561.536,06 €											

Cronoprogramma dell'intervento.

Alla luce di quanto espresso, è previsto l'aggiornamento del cronoprogramma dei lavori che, all'epoca dell'approvazione in linea tecnica del P.F.T.E. (Decreto del Presidente n.91 del 02-08-2021), prevedeva la completa ristrutturazione antisismica del manufatto in 425 gg naturali e consecutivi.

Quadro economico dell'opera.

L'importo complessivo quantificato nel Q.E.G. per l'aggiornamento del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica è pari a Euro 25.367.000,00 (Allegato n.1).

Ad oggi la Provincia di Mantova è in grado di far fronte a tale importo per un valore pari a euro 15.561.536,06.

Il Protocollo d'Intesa sottoscritto a luglio 2023 dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Regione Lombardia – Provincia di Mantova relativo al cofinanziamento dell'intervento denominato S.P. ex S.S. n. 413 "Romana" – Intervento di ristrutturazione antisismica del tratto golenale del ponte sul fiume Po in comune di San Benedetto Po (CUP G41B21003100005), prevede l'impegno del Ministero a finanziare l'intervento per un importo pari a euro 6.500.000,00, di Regione Lombardia per un importo pari a euro 3.500.000,00 (totale cofinanziamento euro 10.000.000,00) e della Provincia di Mantova (soggetto beneficiario dei predetti contributi) in qualità di responsabile della completa attuazione dell'intervento e degli adempimenti previsti per il monitoraggio delle fasi di realizzazione e di rendicontazione.

Per quanto concerne la quota di finanziamento di competenza della Regione Lombardia, essa è garantita dalla delibera n. XII/690, approvata dalla Giunta Regionale nella seduta del 17 luglio 2023, recante "Piano Lombardia − Programma degli interventi per la ripresa economica. Aggiornamento dell'Allegato 1 della DGR n. XI/6047/2022. Approvazione dello schema di protocollo d'intesa per l'intervento S.P. ex S.S. n. 413 "romana" − intervento di ristrutturazione antisismica del tratto golenale del ponte sul fiume Po in Comune di San Benedetto Po tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Regione Lombardia e Provincia di Mantova − CUP G41B21003100005". In particolare, la citata delibera dispone che «la copertura degli oneri finanziari previsti a carico di Regione Lombardia per il finanziamento dell'intervento in oggetto, per un importo complessivo di € 3.500.000,00 a favore della Provincia di Mantova è garantita dalle risorse stanziate sul Fondo "Interventi per la ripresa economica" del bilancio 2023/2025, annualità 2024 e 2025».

La disposizione pertanto autorizza la spesa di euro 4 milioni per l'anno 2024 e di euro 2,5 milioni per l'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del fondo speciale di conto capitale iscritto ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

C-	Co. Descrizione norma			Saldo	netto d		Fabbis	ogno		Indebitamento netto					
Co.				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	Istituzione Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni	s	k	18,00	20,00	12,00		5,40	32,60	12,00		5,40	32,60	12,00	
	Riduzione Tabella B – Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	s	k	-18,00	-20,00	-12,00		-18,00	-20,00	-12,00		-18,00	-20,00	-12,00	
8	Riduzione Fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali di cui all'art. 6, c. 2 del DL n. 154/2008	s	k						-12,60				-12,60		
9	Affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione antisismica del tratto golenale del ponte sul fiume Po tra i comuni di S. Benedetto Po e Bagnolo S. Vito	s	k		4,00	2,50		0,00	4,00	2,50		0,00	4,00	2,50	
	Riduzione Tabella B – Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	s	k		-4,00	-2,50		0,00	-4,00	-2,50		0,00	-4,00	-2,50	

<u>Al riguardo</u>, con riferimento all'istituzione nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un fondo, denominato «Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni», considerato che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento e i chiarimenti forniti dal Governo circa le modalità di erogazione delle risorse, non si hanno osservazioni da formulare.

In merito al comma 9, non si formulano, altresì osservazioni atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento e alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT.

Articolo 20 (Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto)

Il comma 1 integra l'articolo 37, comma 2, lettera *a*), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, al fine di escludere il settore del trasporto merci dalle competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti, essendo competente in tale settore il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il comma 2 dispone che dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il contributo di cui all'articolo 37, comma 6, lettera *b*), del citato decreto-legge n. 201 del 2011, dovuto dagli operatori economici operanti nel settore dell'autotrasporto merci è soppresso.

<u>La RT</u> relativamente al comma 1 afferma che le attività in questione sono relative alla definizione delle condizioni ottimali di esercizio dei servizi nel settore autotrasporto merci, del monitoraggio e del controllo delle attività svolte dagli operatori del settore, al fine di garantire l'effettiva concorrenza nei mercati di riferimento nonché il contenimento dei costi per gli utenti.

Alla luce delle funzioni e dei compiti svolti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel settore dell'autotrasporto merci emerge la necessità di chiarire che esula dalle competenze dell'Autorità per la regolazione dei trasporti il relativo settore.

La disposizione non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le funzioni escluse dal perimetro delle competenze della Autorità sono già svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

In merito al comma 2 e all'esclusione del contributo dovuto dagli operatori economici operanti nel settore dell'autotrasporto merci la RT premette che il comma 6, lettera b), del citato articolo 37 prevede, al fine di garantire il funzionamento dell'Autorità e l'esercizio delle relative competenze la stessa provveda mediante un contributo versato dagli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l'Autorità abbia concretamente avviato, nel mercato in cui essi operano, l'esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge, in misura non superiore all'1 per mille del fatturato derivante dall'esercizio delle attività svolte percepito nell'ultimo esercizio, con la previsione di soglie di esenzione che tengano conto della dimensione del fatturato. Il computo del fatturato è effettuato in modo da evitare duplicazioni di contribuzione. Il contributo è determinato annualmente con atto dell'Autorità, sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

In attuazione alla sopra richiamata disposizione, da ultimo, l'Autorità di regolazione dei trasporti ha adottato la delibera 6 dicembre 2022 n. 242/2022 che individua la misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2023.

La RT precisa, tuttavia, che i predetti contributi non sono mai stati incassati dall'Autorità anche in ragione del fatto che nelle annualità 2021, 2022 e 2023 il legislatore ha disposto l'esonero dal pagamento del citato contributo obbligatorio di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, all'Autorità di regolazione dei trasporti da parte delle imprese di autotrasporto merci in conto terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi.

Pertanto il comma 2 precisa, infine, che, in conseguenza della modifica apportata dalla proposta normativa, a far data dalla entrata in vigore del presente decreto, il contributo che gli operatori del settore trasporto merci sono tenuti a versare all'Autorità è soppresso, non svolgendo la stessa alcuna attività pertinente al predetto settore.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

<u>Al riguardo</u>, si segnala che nei precedenti provvedimenti di sospensione del contributo dovuto dagli operatori economici operanti nel settore dell'autotrasporto merci (da ultimo l'articolo 35 del decreto-legge n. 48 del 2023) le disposizioni recavano anche una apposita copertura finanziaria dell'onere. Pur se la presente norma esclude il settore del trasporto merci dalle competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti, andrebbe chiarito se la predetta esclusione potrà avere effetti finanziari sugli equilibri di bilancio dell'Autorità e se a fronte del passaggio delle competenze in

esame al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti occorrerà prevedere una rimodulazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie in capo al predetto Ministero, specificandone i relativi risvolti finanziari.

Articolo 21

(Interventi per le attività degli enti locali in crisi finanziaria)

Il comma 1 attribuisce ai comuni, alle province e alle città metropolitane che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° gennaio 2018 e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa apposita istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo massimo annuo di 100 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi, con le modalità di cui al medesimo articolo 258 e nei limiti dell'anticipazione erogata.

Il comma 2 dispone che l'anticipazione sia ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota *pro capite* determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ed è concessa con decreto annuale del Ministero dell'interno nel limite di 100 milioni di euro per ciascun anno, a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 243-*ter* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. L'importo attribuito è erogato all'ente locale, che è tenuto a metterlo a disposizione dell'Organo Straordinario di Liquidazione entro trenta giorni. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro novanta giorni dalla disponibilità delle risorse.

Il comma 3 prevede che la restituzione dell'anticipazione sia effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di dieci anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di giro fondi sull'apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 4 stabilisce che in caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla predetta contabilità speciale.

Il comma 5 dispone che per le province e le città metropolitane, l'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 1 sia fissato in 20 euro per abitante.

Il comma 6 assegna ai comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana che si trovano nelle condizioni di dissesto e di procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, un contributo di natura corrente, nel limite complessivo massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2023, in base alla popolazione residente al 1° gennaio 2022 secondo i dati ISTAT. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

<u>La RT</u> in merito all'attribuzione ai comuni, alle province e alle città metropolitane che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° gennaio 2018 e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del D.Lgs. n. 267 del 2000, di un'anticipazione, afferma che le norme in esame non determinano effetti sui

saldi di finanza pubblica, in quanto l'anticipazione è concessa a valere sul fondo di rotazione ed è destinata a estinguere la massa passiva degli Organi straordinari di liquidazione, senza ampliare la capacità di spesa degli enti.

Alla data del 7 agosto 2023 la relativa contabilità speciale presentava una capienza pari a euro 941.867.802,43, al netto dei pignoramenti inestinti pari ad euro 52.391.744,12. Le richieste complessive di accesso al fondo non ancora erogate sono pari a complessivi euro 217.901.851,55. Pertanto, l'effettiva disponibilità del fondo alla suddetta data del 7 agosto 2023 è pari ad euro 723.965.950,88. Al fondo sono inoltre versate le rate semestrali di ammortamento delle anticipazioni già concesse scadenti nel mese di aprile e ottobre di ciascun anno pari a complessivi euro 104.090.295 per l'anno 2023 (già versate per 18.337.002), euro 98.452.817 per l'anno 2024, euro 68.105.537 per l'anno 2025 ed euro 53.948.717 per l'anno 2026.

Relativamente al comma 6 che prevede per i comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 243-bis e 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'assegnazione di un contributo di natura corrente, nel limite complessivo massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2023, la RT sottolinea che la norma determina un onere per il 2023 pari a 2 milioni di euro cui si provvede mediante corrispondente riduzione sul Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.	Descrizione norma			Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
6	Contributo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana, anche in considerazione delle emergenze connesse agli eventi eccezionali che nel mese di luglio hanno colpito il territorio della Regione siciliana, ai comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana	S	С	2				2				2			
	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, c. 5 del D.L. n.282/2004	s	с	-2				-2				-2			

<u>Al riguardo</u>, considerato che la misura in esame ripropone con alcune differenze, quanto già previsto dall'articolo 14 del decreto-legge n. 113 del 2016 e che in tale ultimo provvedimento non furono associati effetti finanziari e alla luce di quanto chiarito dalla RT circa la disponibilità delle risorse sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-*ter* del TUEL, non si hanno osservazioni da formulare.

Analogamente, in merito al comma 6 di assegnazione di un contributo in favore dei comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana che si trovano nelle condizioni di dissesto e di procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, non si formulano osservazioni circa la quantificazione dell'onere essendo il medesimo limitato all'entità dello stanziamento.

In relazione ai profili di copertura, posto che il Fondo per interventi strutturali di politica economica reca le necessarie disponibilità per l'anno 2023, nulla da osservare.

Articolo 22 (Conferimento di funzioni in materia di bonifiche e di rifiuti)

La norma prevede che le Regioni possano conferire con legge agli enti locali le funzioni amministrative di cui agli articoli 194, comma 6, lettera a) (spedizioni transfrontaliere dei rifiuti), 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti), 242 (procedure operative ed amministrative connesse alla contaminazione di un sito) e 242-bis (procedura semplificata per le operazioni di bonifica) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La medesima legge disciplina i poteri di indirizzo, coordinamento e controllo sulle funzioni da parte della Regione, il supporto tecnico-amministrativo agli enti cui sono trasferite le funzioni, l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione, in caso di verificata inerzia nell'esercizio delle medesime. Sono fatte salve le disposizioni regionali, vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che hanno trasferito le funzioni amministrative predette.

<u>La RT</u> afferma che la norma, finalizzata a garantire l'assetto delle funzioni esistenti incise dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 160 del 2023¹¹, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

<u>Al riguardo</u>, atteso il carattere ordinamentale della disposizione, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 23

(Disposizioni urgenti per l'attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1º maggio 2023)

La norma apporta alcune modifiche al decreto-legge n. 61 del 2023 relativi all'attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

_

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della Legge regionale Lombardia n. 30/2006, con il quale veniva delegata ai Comuni la competenza amministrativa in materia di procedure di bonifica, perché in contrasto con il riparto di competenze definito dal legislatore nazionale nel D.Lgs. n. 152/2006, Parte IV, Titolo V. Richiamando il costante orientamento giurisprudenziale in tema di delega di funzioni amministrative e in materia ambientale, la Corte ha confermato che la potestà legislativa dello Stato in materia ambientale è esclusiva e, quindi, tale da impedire alle Regioni di derogarvi, in assenza di una specifica autorizzazione dello Stato in tal senso, delegando agli enti locali minori funzioni e poteri in questo ambito.

In particolare, la lettera a) apporta una serie di modifiche di carattere integrativo all'art. 20-quinquies del D.L. 61/2023, consentendo alla Guardia di finanza di utilizzare le risorse stanziate a legislazione vigente, per l'anno 2023, sui pertinenti capitoli di investimento del Corpo, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il completamento degli interventi infrastrutturali di edilizia pubblica e prevenzione del rischio sismico, inclusi quelli destinati al potenziamento delle infrastrutture, dei mezzi e della digitalizzazione.

Inoltre, si dispone che il Commissario straordinario è altresì autorizzato all'apertura di apposito conto corrente bancario o postale limitatamente all'esigenza di procedere a pagamenti massivi già deliberati, con particolare riferimento alle attività residuali trasferite alla gestione commissariale straordinaria, di cui all'articolo 20-ter, comma 3, agli interventi di somma urgenza posti in essere nelle prime fasi emergenziali, nonché agli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera c), n. 1). Viene altresì disposto che al predetto conto e alle risorse ivi esistenti si applica l'art. 27 del Codice della protezione civile (D.Lgs. 1/2018), le cui disposizioni sono principalmente finalizzate a disciplinare la gestione delle contabilità speciali aperte per la gestione delle emergenze di protezione civile di rilievo nazionale.

La lettera b) integra la disciplina della ricostruzione privata recata dall'art. 20-sexies, del D.L. 61/2023 aggiungendo il comma 6-bis che incrementa l'autorizzazione di spesa per gli interventi di ricostruzione privata di parte corrente di 149,65 milioni di euro per il 2023. Tali nuove risorse sono prioritariamente destinate agli interventi di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili a uso produttivo, b), c) e g) del comma 3 del medesimo articolo 20-sexies.

Alla copertura degli oneri relativi, pari a 149,65 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'art. 4, commi dal 2 al 5, del D.L. 34/2023.

<u>La RT</u> in merito all'utilizzo delle risorse stanziate a legislazione vigente da parte della Guardia di finanza per ulteriori finalità, afferma che la disposizione presenta carattere ordinamentale e non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per quanto riguarda l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 4, commi dal 2 al 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, la RT evidenzia che sulla base delle informazioni aggiornate che si sono rese disponibili, si stima una riduzione complessiva, con riferimento al II trimestre 2023, del fabbisogno finanziario relativo alle misure di cui all'articolo 4, commi da 2 a 5, del DL 34/2023. Per quantificare i risparmi di spesa è stata seguita la seguente metodologia.

Alla luce della riduzione dei prezzi di energia elettrica e gas registrata nel secondo trimestre del 2023, la RT stima che gli oneri, per il 2023, derivanti dall'art. 4, commi 2-5 del DL 34/2023 siano pari a 1.199,01 milioni di euro, in luogo di quelli stimati nella relazione tecnica originaria pari a 1.348,66 milioni di euro. In particolare, dal monitoraggio del sito del GME Gestore Mercati Energetici si desume che i prezzi medi di energia elettrica e gas nel primo trimestre del 2023 sono stati pari rispettivamente a 115,24 €/MWh e 38,40 €/MWh (mentre quelli considerati ai fini della stima ex ante da ARERA erano stati rispettivamente pari a 130 €/MWh e 43 €/MWh).

Pertanto, applicando i prezzi medi consuntivati nel secondo trimestre 2023 in luogo di quelli stimati ex ante, la RT stima economie di spesa per il 2023 pari a 149,65 milioni di euro, distribuiti come riportato nella tabella seguente:

(milioni di euro)

	Risparmi di spesa
Energivori	48,91
Non energivori	43,44
Gasivori	45,96
Non gasivori	11,34
Totale	149,65

<u>Il prospetto riepilogativo</u> ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

5	,		Saldo netto da finanziare			F	abbis	ogno		(milioni di euro) Indebitamento netto				
Descrizione norma	e/s					2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Incremento dotazione risorse Commissario per la ricostruzione privata del territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpito dagli eventi alluvionali di cui all'art. 20-sexies, c. 6 del DL n. 61/2023 (c. 1, lett. b))	S	С	149,65				149,65				149,65			
Minori spese associate al contributo sotto forma di credito d'imposta riconosciuto nel II trimestre 2023 alle imprese a forte consumo di energia elettrica in relazione alle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata previsto dall'art. 4, c. 2 del DL n. 34/2023 (c. 1, lett. <i>b</i>))	S	С	-48,91				-48,91				-48,91			
Minori spese associate al contributo sotto forma di credito d'imposta riconosciuto nel II trimestre 2023 alle imprese con potenza disponibile non superiore a 4,5 kW diverse dalle imprese a forte consumo di energia in relazione alle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata previsto dall'art. 4, c. 3 del DL n. 34/2023 (c. 1, lett. b))	S	С	-43,44				-43,44	0,00	0,00	0,00	-43,44			
Minori spese associate al contributo sotto forma di credito d'imposta riconosciuto nel II trimestre 2023 alle imprese a forte consumo di gas naturale in	S	k	-45,96											
relazione alle spese sostenute per l'acquisto del medesimo gas previsto dall'art. 4, c. 4 del DL n. 34/2023 (c. 1, lett. <i>b</i>))	S	С					-45,96				-45,96			
Minori spese associate al contributo sotto forma di credito d'imposta riconosciuto nel II trimestre 2023 alle imprese	S	k	-11,34											
diverse da quelle a forte consumo di gas naturale in relazione alle spese sostenute per l'acquisto del medesimo gas previsto dall'art. 4, c. 5 del DL n. 34/2023 (c. 1, lett. <i>b</i>))	S	С					-11,34				-11,34			

<u>Al riguardo</u>, in merito alla previsione di consentire alla Guardia di finanza di utilizzare le risorse stanziate a legislazione vigente, per l'anno 2023, sui pertinenti capitoli di investimento del Corpo, per il completamento degli interventi infrastrutturali di edilizia pubblica e prevenzione del rischio sismico, inclusi quelli

destinati al potenziamento delle infrastrutture, dei mezzi e della digitalizzazione, andrebbero fornite maggiori informazioni circa la disponibilità delle predette risorse per l'utilizzo previsto in norma, assicurando che le stesse siano libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante e il loro utilizzo non pregiudichi le finalizzazioni già previste a legislazione vigente. Inoltre, andrebbe confermato che il loro utilizzo sia in linea con quello previsto a legislazione vigente non determinando effetti sui saldi di finanza pubblica differenti rispetto a quelli già scontati nei tendenziali.

In relazione all'incremento della dotazione delle disponibilità del Commissario, mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 4, commi dal 2 al 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, nel prendere atto della quantificazione operata dalla RT in base ai nuovi prezzi medi forniti e che risulta in linea con quella contenuta nel predetto decreto-legge n. 34 del 2023, si segnala che l'onere relativo al riconoscimento del credito d'imposta (minori entrate) si configura come riconducibile ad un diritto soggettivo perfetto per i contribuenti interessati ai quali non può opporsi un limite massimo di spesa.

Ad ogni modo, considerato che le stime effettuate nelle precedenti relazioni tecniche, riferite ad analoghi provvedimenti, hanno una metodologia simile a quella richiamata dalla presente RT, sarebbe utile che venissero forniti maggiori elementi informativi e dati relativi al tiraggio delle agevolazioni fiscali sin qui riconosciute. In particolare, la RT in esame evidenzia la discesa dei prezzi rispetto alle previsioni ma non fornisce dati sulla quantità di energia agevolata rispetto alle previsioni. Una maggiore quantità consumata rispetto alle previsioni attenuerebbe infatti i risparmi derivanti dai minori prezzi.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 24 (Misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica)

La norma, nel modificare l'articolo 119 del DL 34 del 2020, dispone la proroga dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023 del termine finale per fruire dell'agevolazione del 110% di cui all'articolo 119 della medesima norma, per gli interventi eseguiti sugli edifici unifamiliari per i quali alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento.

<u>La RT</u> afferma che dal punto di vista strettamente finanziario, la disposizione in esame non determina effetti, in coerenza con la proroga precedente (da marzo a settembre 2023 – DL 11/2023), in quanto non determina un ampliamento della platea dei beneficiari, ma concede solo la possibilità di ultimare i lavori sempre nella stessa annualità.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

<u>Al riguardo</u>, come per la precedente proroga (da marzo a settembre 2023 – DL 11/2023) andrebbe confermato che anche relativamente alla presente proroga il differimento si riferisce a lavori già comunicati all'ENEA, i cui effetti finanziari risultano scontati a legislazione vigente nelle previsioni di bilancio con riferimento all'intera platea dei potenziali beneficiari, e, avendo carattere infrannuale, non determina variazioni rispetto ai profili temporali degli oneri già considerati a legislazione vigente.

Inoltre, al fine di confermare l'assenza di oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica derivanti dalla proroga dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023 del termine entro il quale per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari spetta la detrazione del 110 per cento, appare necessario che siano forniti maggiori elementi di dettaglio su come sono state costruite le previsioni a legislazione vigente, al fine della conferma che gli effetti finanziari dei lavori in esame già comunicati all'ENEA risultano integralmente già scontati a legislazione vigente nelle previsioni di bilancio, a prescindere dalla circostanza che tali spese potevano usufruire del beneficio del 110 per cento solo se sostenute fino al 30 settembre 2023 e non per il periodo successivo a tale data.

Articolo 25

(Disposizioni in materia di comunicazioni derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

Il comma 1 prevede, ai fini di una maggiore chiarezza nel computo della quantità di crediti effettivamente esigibili, l'obbligo di dichiarazione dei crediti inutilizzabili in seguito a cessione del credito o di sconto in fattura che risultino non più utilizzabili. In particolare, nelle ipotesi in cui i crediti non ancora utilizzati, derivanti dall'esercizio delle opzioni previste all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, risultino non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo dei medesimi crediti, l'ultimo cessionario è tenuto a comunicare tale circostanza all'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza dell'evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito. Tali disposizioni si applicano a partire dal 1° dicembre 2023. La norma chiarisce inoltre che, nel caso in cui la conoscenza dell'evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito sia avvenuta prima del 1° dicembre 2023, la comunicazione è effettuata entro il 2 gennaio 2024.

Il comma 2 introduce una sanzione per il mancato assolvimento di tale obbligo comunicativo. La norma prevede che la mancata comunicazione di cui al comma 1 entro i termini previsti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa tributaria pari a 100 euro.

Il comma 3 dispone che le modalità con cui sono effettuate le comunicazioni sono da stabilirsi con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

<u>La RT</u> afferma che le disposizioni del comma 1, che introducono un obbligo di comunicazione in capo all'ultimo cessionario del credito non ancora utilizzato, laddove tale credito risulti non più utilizzabile per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo previsti dalla legge, sono di carattere procedurale e, pertanto, non suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le disposizioni di cui al comma 2, che stabiliscono che in caso di mancata comunicazione entro termini previsti dal comma 1 è comminata una sanzione amministrativa tributaria pari a 100 euro, sono suscettibili di determinare effetti positivi di gettito che prudenzialmente non vengono quantificati.

Il comma 3 non determina nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

<u>Al riguardo</u>, stante quanto affermato dalla RT e atteso il carattere procedurale della disposizione, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 26

(Imposta straordinaria calcolata su incremento margine interesse)

Il comma 1 istituisce per l'anno 2023, in dipendenza dell'andamento dei tassi di interesse e del costo del credito, una imposta straordinaria, determinata ai sensi dei commi 2 e 3, a carico delle banche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (T.U. in materia bancaria).

Il comma 2 determina l'imposta straordinaria applicando un'aliquota pari al 40% sul maggior valore tra:

- a) l'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 che eccede per almeno il 5% il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;
- b) l'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del predetto conto economico relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 10% il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

Il comma 3 vieta che l'ammontare dell'imposta straordinaria, in ogni caso, possa essere superiore a una quota pari allo 0,1% del totale dell'attivo relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

Il comma 4 stabilisce che l'imposta straordinaria è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, se il termine di cui ai primi due periodi scade nell'anno 2023, il versamento è effettuato nel 2024 e, comunque, entro il 31 gennaio.

Il comma 5 esclude la deducibilità dell'imposta straordinaria ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Il comma 6 prevede che, ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta straordinaria, nonché del contenzioso, si applichino le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Il comma 7 dispone che le maggiori entrate derivanti dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere assegnate al finanziamento delle misure di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge n. 147 del 2013 (concessione di garanzie, a valere sul Fondo di garanzia per la prima casa, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari per l'acquisto e per interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del

mutuatario, con priorità per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori), e per interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese. Alla ripartizione del fondo di cui al primo periodo si procede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

<u>La RT</u>, dopo aver ribadito il contenuto dell'articolo, afferma che la disposizione determina effetti positivi in termini di entrate prudenzialmente non stimati.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

<u>Al riguardo</u>, non vi sono osservazioni da formulare per i profili strettamente finanziari, atteso che le maggiori entrate che deriveranno dalla misura non sono state stimate e contabilizzate, secondo la RT, per esigenze di prudenzialità. In ogni caso l'impatto sulla finanza pubblica del provvedimento non potrà che essere neutrale, perlomeno in termini di SNF, a prescindere dall'entità delle risorse che verranno introitate, poiché tali somme saranno comunque interamente destinate ad interventi con impatto negativo sui saldi di finanza pubblica. Pertanto, il disegno complessivo dell'articolo consente di ritenere finanziariamente neutrale la misura in esame, a prescindere dall'ammontare delle risorse che saranno incassate.

Va tuttavia rilevato che, a cagione dei processi di spesa attivati dalla concessione di garanzie ai sensi dell'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge n. 147 del 2013, l'impatto della destinazione alla spesa delle risorse in questione risulterà inferiore in termini di indebitamento e fabbisogno, in quanto a fronte di un determinato stanziamento per il Fondo di garanzia per la prima casa si evince dalla RT all'articolo 1, comma 48, citato, un effetto su tali saldi che non supera mai il 5% dello stanziamento stesso. Pertanto, la norma sembrerebbe suscettibile di apportare un miglioramento dei saldi attinenti alla contabilità economica e alla cassa.

Anche per le riflessioni appena esposte sarebbe quindi opportuna l'acquisizione di dati che consentano di stimare il livello di entrate che si prevede di conseguire, perlomeno in linea di massima.

Inoltre, si osserva che il rinvio ad un decreto ministeriale per il riparto delle risorse fra le due finalità che si intendono perseguire ai sensi del comma 7 (garanzie per l'acquisto e la ristrutturazione della prima casa ovvero riduzione della pressione fiscale), stante la significativa eterogeneità esistente fra i due obiettivi cennati, non consente di valutare l'ampiezza dell'effetto differenziato sui diversi saldi, che dipende direttamente nella sua entità dalla quota di risorse che verranno destinate al fondo di garanzia per la prima casa.

Va poi preso in considerazione un possibile rischio legato all'eventuale incompatibilità costituzionale (in particolare con gli articoli 3 e 53, qualora non si tenga adeguatamente conto della effettiva capacità contributiva dei soggetti passivi del prelievo o si creino distorsioni fiscali irragionevoli) della disposizione, che potrebbe essere dichiarata dopo l'avvenuto introito e la conseguente spesa delle somme in

questione, il che determinerebbe un peggioramento dei saldi corrispondente alle risorse che dovessero essere restituite alle banche per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale.

Appare quindi opportuno prospettare alcune questioni da approfondire sotto tale profilo, non affrontato né nella relazione illustrativa né nella RT.

Si osserva anzitutto che l'imposta in questione incide in modo rilevante (il 40%) su importi inerenti ad una specifica voce del conto economico delle banche (il margine di interesse), la quale, come base imponibile del prelievo, dovrebbe preliminarmente essere considerata come idoneo indice di effettiva capacità contributiva.

Sussistendo la possibilità che soggetti che presenteranno risultati molto positivi in relazione a tale voce del conto economico, destinati quindi ad essere pesantemente incisi dall'imposta straordinaria, registrino tuttavia risultati di bilancio inferiori (anche significativamente) a quelli conseguiti da soggetti meno incisi dal prelievo, non sembra si possa escludere l'ipotesi di un'alterazione del nesso fra imposizione fiscale e capacità contributiva, fra l'altro nell'ambito della medesima categoria di contribuenti, con possibile sindacato negativo di costituzionalità.

A supporto della costituzionalità della norma soccorre invece il carattere straordinario del prelievo (al di là della mera definizione recata dall'articolo), correlato alla presenza di circostanze che possono essere considerate eccezionali, perlomeno secondo valutazioni discrezionali che non appaiono comunque infondate o irragionevoli. La temporaneità altresì del prelievo e la finalità implicitamente solidaristica deducibile dal comma 7 potrebbero concorrere a giustificare una imposizione soggettivamente differenziata (ossia posta a carico esclusivo di talune imprese)¹².

L'esistenza della ragionevolezza (cfr. art. 3 Cost.) della disparità di trattamento operata con le disposizioni in commento tra "contribuenti" si correlerebbe alla condizione differenziata dei soggetti passivi percossi dal prelievo in quanto temporalmente beneficiari di un vantaggio economico non dipendente da meriti imprenditoriali, ma derivante dalle scelte di politica monetaria operate dalla BCE. Sul punto, di converso, si osserva che i tassi di incremento dei margini di interesse (5% e 10%) previsti dalla norma per attivare l'imposta straordinaria non sembrano di entità tale da escludere la possibilità di essere invece stati conseguiti proprio in virtù di adeguate capacità gestionali. *A latere*, si osserva che, incidendo il prelievo non sull'incremento, ma sull'intero ammontare del maggior valore conseguito fra i due considerati, esso potrebbe indurre alcuni soggetti a modificare la propria politica dei tassi proprio al fine di evitare o ridurre l'imposizione, con riflessi positivi per correntisti e/o mutuatari, ma con possibili effetti negativi per la finanza pubblica, non

energetico, ma presentava un carattere strutturale e permanente, diversamente dall'imposta in esame.

¹² Si consideri che la c.d. "Robin Hood Tax" (RHT, di cui agli art. 81, commi 16, 17 e 18 del decreto-legge n. 112 del 2008), dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 10 del 2015, era stata delineata, prendendo a riferimento l'imposizione sui redditi, come maggiorazione IRES gravante su determinati operatori del settore

già per la mancata applicazione della presente imposta, bensì per l'impatto sul conto economico complessivo degli istituti di credito e quindi sulla tassazione da questi ordinariamente dovuta.

Articolo 27 (Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo)

L'articolo ridefinisce i termini di applicazione delle disposizioni in materia di estinzione anticipata dei crediti al consumo, prevedendo la restituzione di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito (comprensivi di interessi e spese).

In particolare, la disposizione sostituisce, all'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021, i periodi secondo e seguenti al fine di stabilire che, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge n. 73 del 2021, continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte.

<u>La RT</u> ribadisce che l'articolo, sotto l'aspetto strettamente tributario, non determina effetti considerato che, nello stesso, è disposto che non sono soggette a riduzione le imposte sostenute per la estinzione anticipata dei contratti di credito.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, nulla da osservare.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Giu 2023 Elementi di documentazione n. 2/8

Il bilancio dello Stato 2023-2025. Una analisi per missioni, programmi e azioni: la sanità e le politiche sociali (A.S. 442)

Nota di lettura n. 60

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi del 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 (**Atto del Governo n. 49**)

Nota di lettura n. 61

A.S. 755: "Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano"

Nota di lettura n. 62

A.S. 774: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (Approvato dalla Camera dei deputati)

Lug 2023 Nota di lettura n. 63

A.S.803: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico" (Approvato dalla Camera dei deputati)

' Elementi di documentazione n.3

Rendiconto 2022 (A.S. 791) e Assestamento 2023 (A.S. 792)

" Nota di lettura n. 64

A.S. 797: "Delega al Governo per la riforma fiscale" (Approvato dalla Camera dei deputati)

" Nota di lettura n. 65

A.S. 819: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023" (Approvato dalla Camera dei deputati)

" Nota di lettura n. 66

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1883, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE (**Atto del Governo n. 53**)

Nota di lettura n. 67

A.S. 795: "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022"

Ago 2023 Nota di lettura n. 68

A.S. 829: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025" (Approvato dalla Camera dei deputati)

" Nota di lettura n. 69

A.S. 826: "Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento"

" Nota di lettura n. 70

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riassetto della legge 28 aprile 2022, n. 46, nel codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e per il coordinamento normativo delle ulteriori disposizioni legislative che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare (**Atto del Governo n. 56**)